Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 147 del 12 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 356.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 357.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla campagna del pomodoro dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 358.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici di impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 359.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e degli operai dipendenti dai consorzi agrari provinciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 360.

Norme sul trattamento economico e normativo dei saldatori elettrici ed autogeni, dei verniciatori al nitrocellulosa e degli addetti alle lavorazioni del piombo, dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della provincia di Napoli.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 356.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Parma;

Visto il contratto collettivo 1 novembre 1950, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo della Camera Confederale del Lavoro, l'Unione C.I.S.L.; al quale ha aderito, in data 27 agosto 1955, la Federazione C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Parma in data 3 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 1 novembre 1950, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 34. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 NOVEMBRE 1950, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SUL MERCATO DI PIAZZA GHIAIA, DELLA CITTÀ DI PARMA

L'anno 1950, il giorno 1 del mese di novembre in Parma,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata, per delega del suo Presidente, cav. *Antonio Cellie*, dal sig. *Carlo Fontana*, Presidente del Gruppo Grossisti Ortofrutticoli, assistito dal proc. *Aldo Cessari*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO AUSILIARI E TURISMO della Camera confederale del lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal signor *Umberto Ilariuzzi;*

nonchè

la UNIONE DI PARMA DELLA C.I.S.L., rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli;*

ritenuto che il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli effettuato in piazza Ghiaia in Parma soggiace a particolari esigenze che si riflettono sull'orario di lavoro del personale dipendente da ditte che effettuano tale commercio;

vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

ritenuto che gli operai dipendenti dalle ditte di cui sopra sono compresi tra quelli che compiono un lavoro discontinuo indicati dal citato regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

si conviene:

Art. 1.

Agli operai dipendenti da ditte esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia in Parma, verrà corrisposto a partire dal 1° novembre 1950, e tanto per il periodo estivo che per quello invernale, un compenso speciale forfettario fuori busta di L. 1.000 settimanali fisse, oltre alla retribuzione normale spettante agli operai del commercio.

Detto compenso è riferibile ad ogni giornata di presenza secondo il rapporto di 1:6 e non è conteggiabile nel computo delle indennità di mancato preavviso, e di preavviso, di licenziamento o dimissioni, di integrazione malattia o infortunio, e nelle ferie; è invece conteggiabile agli effetti della gratifica natalizia.

La corresponsione della somma fissa di cui sopra, deve intendersi come compenso forfettario per le ore di lavoro eccedenti le normali effettuate dai lavoratori dipendenti dalle ditte di cui al presente articolo.

Pertanto al lavoratore che percepirà detti compensi non è data facoltà di azione per conseguire il pagamento di retribuzioni relative ad ore straordinarie, o comunque eccedenti le normali.

Art. 2.

E' a carico dei datori di lavoro la fornitura di una tuta oppure di un paio di pantaloni di tela all'anno per ciascun dipendente. Per il corrente anno è ammesso che in luogo di detto capo di vestiario sia corrisposta al lavoratore la somma di L. 2.000.

Art. 3.

In virtù del presente accordo, le parti riconoscono che anche per il lavoro prestato in passato fino ad oggi, gli operai che hanno prestato la loro opera presso le ditte di cui all'art. 1 non sono ammessi a richiedere compensi relativi ad ore straordinarie o comunque eccedenti le normali.

Art. 4.

Le ditte che fanno effettuare ai dipendenti un orario di lavoro ridotto, dovranno redigere una convenzione in tal senso con i lavoratori dipendenti, e sottoporla alla approvazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 5.

Il presente contratto farà parte integrante del contratto integrativo provinciale di lavoro da stipularsi ai sensi dell'art. 81 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 per i dipendenti da aziende commerciali.

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° novembre 1950 e scadrà con lo scadere del predetto Contratto integrativo provinciale da stipularsi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 357.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla campagna del pomodoro dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofruticoli ed agrumari nella provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e le Organizzazioni Sindacali Provinciali della C.I.S.L. —, C.G.I.L. —, U.I.L. —, C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Messina, in data 15 maggio 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nella provincia di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1962

Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 36. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 LUGLIO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA CAMPAGNA DEL POMODORO NELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1960 addì 19 del mese di luglio in Messina, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. innanzi al sottoscritto dott. *Sciacca Antonino*, Capo Servizio Rapporti di Lavoro sono presenti:

dott. *Germanò Andrea* Direttore dell'Associazione dei Commercianti,

il sig. *Toscano Vincenzo* della C.I.S.L.,

i signori *Gambino Salvatore* e *Giordano Giuseppe* della C.G.I.L.,

i signori *Tagnesi Filippo* e *Massara Agostino* della U.I.L.,

il comm. *Barrett Felice* della C.I.S.N.A.L.

SCOPO DELLA RIUNIONE

Aggiornamento (scatti di scala mobile) dell'accordo 23 giugno 1950 settore ortofrutticolo addetti pomodoro.

Le parti dopo ampia e cordiale discussione, effettuati relativi calcoli, danno atto che le paghe aggiornate risultano le seguenti:

UOMINI

a) Consegnatari, capo squadra, controllore	L.	1.281
b) Assistente	»	1.281
c) Legatore e pesatore	»	1.231
d) Addetti al carico e scarico e trasportatore	»	1.231
e) Strapazziere	»	1.231
f) Ragazzi dai 16 ai 18 anni	»	926
g) Ragazzi dai 14 ai 16 anni	»	685

DONNE

a) Addette cernita e imballo	L.	933
b) Addette colorazione, calibrazione e imballo	»	913
c) Porgitrice	»	833
d) Ragazze inferiori ai 16 anni	»	663

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 358.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici di impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— l'accordo collettivo integrativo 14 aprile 1960;

— l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1960:

stipulati tra il Sindacato Provinciale Industriali Metalmeccanici e la Federazione Provinciale Impiegati Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Metalmeccanici - C.I.S.L. -, la Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di La Spezia, in data 6 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stipulati, per la provincia di La Spezia:

— l'accordo collettivo integrativo 14 aprile 1960, per i lavoratori addetti al sottosettore delle demolizioni navali;

— l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1960, relativo alla istituzione della indennità di sottosuolo per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici d'impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 35. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 APRILE 1960, PER I LAVORATORI ADDETTI AL SOTTOSETTORE DELLE DEMOLIZIONI NAVALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1960 il giorno 14 del mese di aprile, in La Spezia, nella sede dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla presenza del vice direttore del predetto Ufficio nella persona del dottor *Salvatore Maccarone* assistito dal dott. *Giuseppe Candido*, capo del servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio stesso,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI METALMECCANICI aderente all'Unione Industriali della provincia della Spezia, rappresentato dal suo presidente comm. rag. *Gio-Batta Rosa*, assistito dal direttore dell'Unione, dott *Tito Favi* e dal capo dell'Ufficio Sindacalé della Unione stessa, rag. *Antonio De Moro*,

e

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI (C.G.I.L.) Segreteria Provinciale di La Spezia, rappresentata dal sig. *Angelo Falugiani*, segretario responsabile della locale F.I.O.M. e dal sig. *Francesco Prato*, segretario della stessa;

la FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI (C.I.S.L.) Segreteria provinciale di La Spezia, rappresentata dal sig. *Emilio Paita*, segretario provinciale della F.I.M. e dal sig. *Italo Franceschini* segretario provinciale dell'Unione provinciale C.I.S.L.;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI (U.I.L.) Segreteria provinciale di La Spezia, rappresentata dal sig. *Bracciaferri Luigi*, segretario della U.I.L.M. provinciale, assistito dal sig. *Egidio Bogi*, segretario responsabile della Camera sindacale U.I.L. di La Spezia,

si è addivenuti alla stipulazione del presente Accordo provinciale da valere per i lavoratori addetti al sottosettore delle demolizioni navali di La Spezia, integrativo del Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica 23 ottobre 1959.

Art. 1.

Date le particolari caratteristiche del sottosettore delle demolizioni navali — quali la saltuarietà delle prestazioni, le soste meteorologiche, l'instabilità del rapporto di lavoro, nonché le condizioni in cui si svolge il lavoro — verrà corrisposta una indennità specifica di demolizione nella misura del 7 % da computarsi sui minimi tabellari contrattuali e da conteggiarsi esclusivamente sulle ore di lavoro effettivamente lavorate.

Art. 2.

In particolare considerazione del mancato conseguimento dei benefici contrattuali che derivano dalla maturazione di una ininterrotta anzianità di servizio, viene inoltre stabilito in sei mesi il periodo minimo di durata del rapporto di lavoro per la maturazione del diritto alla indennità di anzianità di cui all'art. 40 del Contratto Nazionale di Categoria, nonché il cumulo dei periodi di permanenza al lavoro presso la stessa azienda agli effetti della maturazione del premio di anzianità.

Art. 3.

A favore degli operai del sottosettore considerato viene riconosciuto quanto segue:

distribuzione di un paio di scarpe ogni 4 mesi oppure il pagamento di un'indennità sostitutiva di L. 300 mensili;

distribuzione di 2 tute all'anno oppure pagamento di un'indennità sostitutiva di L. 450 mensili;

distribuzione di gr. 700 di sapone al mese:

nonché tutti gli altri indumenti protettivi previsti dalla legge.

Art. 4.

Considerato che la possibilità di istituire sistemi di retribuzione ad incentivo corrisponderebbe tanto agli interessi dei datori di lavoro quanto a quelli dei lavoratori, ritenuto, peraltro, che l'accertamento di tali possibilità può essere fatto soltanto in sede aziendale, nell'osservanza delle disposizioni di legge e degli accordi sindacali vigenti che regolano la materia;
le Direzioni delle singole aziende e le rispettive rappresentanze aziendali dei lavoratori studieranno, azienda per azienda, le effettive possibilità di realizzazione di sistemi di retribuzione ad incentivo.

Fino a quando non saranno istituiti detti sistemi di retribuzione ad incentivo, le aziende interessate manterranno il trattamento sostitutivo eventualmente fin qui applicato in base ai criteri in atto.

Art. 5.

Il presente Accordo provinciale integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di La Spezia, con decorrenza dal periodo di paga o in corso al momento della sua stipulazione.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore metalmeccanico 23 ottobre 1959. Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme dello stesso Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 GIUGNO 1960, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DELLA INDENNITÀ DI SOTTOSUOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE ED INSTALLATRICI DI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1960, il giorno 1 del mese di giugno, in La Spezia, nella sede dell'Unione Industriali,

tra

il Sindacato Provinciale Industriali Metalmeccanici, aderente alla Unione Industriali della provincia della Spezia, rappresentato dal suo presidente comm. ragioniere *Gio Batta Rosa,* assistito dal direttore dell'Unione dott. *Tito Favi* e dall'addetto all'Ufficio Sindacale dell'Unione stessa dott. *Vincenzo Vitrò,*

e

la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (C.G. I.L.) Segreteria provinciale di La Spezia, rappresentata dal sig. *Francesco Prato,* segretario della stessa; la Federazione Italiana Metalmeccanici (C.I.S.L.) Segreteria provinciale di La Spezia, rappresentata dal sig. *Italo Franceschini,* segretario sindacale dell'Unione provinciale C.I.S.L.;

l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (U.I.L.) -Segreteria provinciale di La Spezia, rappresentata dal sig. *Bracciaferri Luigi,* segretario della U.I.L.M. provinciale, si è addivenuti alla stipulazione del presente Accordo provinciale da valere per i lavoratori che prestino la loro attività nel sottosuolo.

Articolo unico

In attuazione della disposizione di cui all'art. 5 comma quarto, Parte comune del Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici 23 ottobre 1959, ai lavoratori che prestino la loro attività nel sottosuolo verrà corrisposta, con decorrenza dal 1° giugno 1960, una indennità di sottosuolo nella misura del 5% della paga base contrattuale e da conteggiarsi esclusivamente sulle ore di lavoro effettivamente svolte nel sottosuolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962. n. 359.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e degli operai dipendenti dai Consorzi agrari provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 13 marzo 1956, per il riassorbimento del terzo elemento per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori Consorzi Agrari Provinciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1956, per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, allegato al predetto accordo;

Visto il contratto collettivo 23 novembre 1957, istitutivo delle Casse di Previdenza per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 13 marzo 1956;

Visti il regolamento per il funzionamento delle Casse di Previdenza e le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi delle Casse di Previdenza, allegati al predetto contratto;

Visto l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, per l'iscrizione dei dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali allo Istituto Nazionale di Previdenza dei dirigenti di aziende industriali, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti dai Consorzi Agrari, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari;

Visti l'art. 17 del contratto collettivo di lavoro 16 febbraio 1952 e l'art. 18 del contratto collettivo di lavoro 13 febbraio 1954, per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, allegati al predetto contratto 27 febbraio 1959;

Visto l'accordo collettivo 27 febbraio 1959 per i licenziamenti del personale dipendente dai Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 27 febbraio 1959;

Visto il contratto collettivo nazionale 10 settembre 1959, per i dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e il Sindacato Nazionale Dirigenti Consorzi Agrari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 33 del 26 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

l'accordo collettivo nazionale 13 marzo 1956, relativo al riassorbimento del terzo elemento per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;

il contratto collettivo 23 novembre 1957, istitutivo delle Casse di Previdenza per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;

l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, relativo alla iscrizione dei dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

il contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1959, relativo ai dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;

l'accordo collettivo 27 febbraio 1959, per i licenziamenti del personale dipendente dai Consorzi Agrari Provinciali;

il contratto collettivo nazionale 10 settembre 1959, relativo ai dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 14. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 MARZO 1956 PER IL RIASSORBIMENTO DEL 3° ELEMENTO PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Il 13 marzo 1956, in Roma;

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, nelle persone del suo Presidente *gr. ufficiale Antonio Aghemo* e dei Membri: *avv. Renato Codicè, dott. Giacomo Ferrari, sig. Armando Lampertico, rag. Luciano Mezzano, avv. Antonio Misasi, ragioniere Vitale Piga, ing. Antonio Sguotti, dott. Giacomo Sinigallia, sig. Giuseppe Spadaro Jacono, dottor Federico Tornar*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, nelle persone del suo Segretario Generale *geom. Aldo Borgato,* dei Vice Segretari: *rag. Alberto Canafoglia, dott. Carmelo La Nave* e *sig. Luigi Stracchi,* e dei *sigg.*: *Enrico Bellocchio, Luigi Muriana,* tutti costituenti la Commissione Contrattuale, assistiti dai Consulenti *sigg.*: *Rainardo Comini* e *avv. Roberto Maffioletti;*

hanno stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti dei Consorzi elencati nella premessa al Contratto del 13 marzo 1956 (v. alleg. I).

Ai sensi ed agli effetti di quanto stabilito al 3° comma dell'art. 37 del Contratto sopra citato, le parti convengono che ogni aumento di carattere generale — fatta esclusione delle variazioni dei punti di scala mobile — che dovesse essere operativo nei confronti del personale dei Consorzi di cui sopra, successivamente all'applicazione dei miglioramenti derivanti dal citato Contratto, assorbirà integralmente, sino alla concorrenza, i terzi elementi individuali. Analogamente si procederà per i miglioramenti derivanti da passaggi a classe tabellare superiore disposti successivamente al Contratto di lavoro del 13 marzo 1956, e per quelli conseguenti a passaggi individuali di categoria o grado intervenuti dopo il 31 dicembre 1955.

Quanto disposto dal presente accordo sarà operativo sino all'esaurimento completo dei terzi elementi.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 MARZO 1956 PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

(vedasi premessa accordo 13 marzo 1956)

Il 13 marzo 1956, in Roma;

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, nelle persone del suo Presidente *gr. ufficiale Antonio Aghemo* e dei Membri: *avv. Renato Codicè, dott. Giacomo Ferrari, sig. Armando Lampertico, rag. Luciano Mezzano, avv. Antonio Misasi, ragioniere Vitale Piga, ing. Antonio Sguotti, dott. Giacomo Sinigallia, sig. Giuseppe Spadaro Jacono, dottor Federico Tornar*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, nelle persone del suo Segretario Generale *geom. Aldo Borgato,* dei Vice Segretari: *rag. Alberto Canafoglia, dott. Carmelo La Nave* e *sig. Luigi Stracchi,* e dei *sigg.*: *Enrico Bellocchio, Luigi Muriana,* tutti costituenti la Commissione Contrattuale, assistiti dai Consulenti *sigg.*: *Rainardo Comini* e *avv. Roberto Maffioletti;*

hanno stipulato il presente Contratto di lavoro per i dipendenti dei seguenti Consorzi Agrari Provinciali: Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Belluno Benevento Bergamo Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Cuneo Enna Ferrara Firenze Foggia Forlì Frosinone Gorizia Grosseto Imperia L'Aquila Latina Lecce Livorno Lucca Macerata Mantova Massa Carrara Matera Messina Milano Modena Napoli Novara Nuoro Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Pescara Piacenza Pisa Pistoia Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Verona Trieste Udine Varese Venezia - Vercelli Verona Vicenza Viterbo.

Per il Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza la applicabilità del presente contratto è limitata al personale delle prime quattro categorie in quanto il personale delle categorie operaie è disciplinato dal contratto di lavoro stipulato il 18 novembre 1954.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 NOVEMBRE 1957 ISTITUTIVO DELLE CASSE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Il 23 novembre 1957 in Roma;

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dal suo Presidente *gr. ufficiale Antonio Aghemo* e dai Membri: *avv. Renato Codicè, dott. Giacomo Ferrari, rag. Luciano Mezzano, avv. Antonio Misasi, dott. Umberto Paternostro, ingegnere Antonio Sguotti, dott. Giacomo Sinigallia, signor Giuseppe Spadaro Jacono, dott. Federico Tornar*

e

il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dal suo Segretario Generale *sig. Luigi Stracchi* e dai Vice Segretari *sigg. Silvio Mezzetta* e *Alfonso Cirignano*, assistiti dal Consulente legale *avv. Roberto Maffioletti;*

in relazione a quanto stabilito dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 21 aprile 1939 e dal successivo Accordo aggiuntivo del 30 gennaio 1940, hanno convenuto la seguente disciplina dei Fondi di previdenza.

Art. 1.

Presso ogni Consorzio Agrario Provinciale è istituita una Cassa di Previdenza a favore del personale dipendente, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento annesso al presente contratto.

Art. 2.

Entro il 31 dicembre 1957 dovranno essere costituiti gli Organi previsti dall'art. 4 del Regolamento, in modo che le singole Casse possano iniziare il loro funzionamento a decorrere dal 1° gennaio 1958.

Art. 3.

I fondi di previdenza effettivamente o virtualmente costituiti al 31 dicembre 1957, nelle misure stabilite dai Contratti collettivi succedutisi sino a tale data, verranno passati in gestione alle singole Casse con le modalità di cui appresso:

a) ove i fondi di previdenza fossero direttamente gestiti dai Consorzi, questi comunicheranno alle Casse la consistenza complessiva ed individuale di detti fondi — precisando gli eventuali investimenti, i debiti del personale e le modalità relative — in attesa che i Consigli di Amministrazione delle Casse, nell'assumere la gestione dei fondi stessi, deliberino sulla loro destinazione;

b) qualora i fondi di previdenza fossero in diretta gestione di Casse autonome, tali Casse, con il 31 dicembre 1957, si intenderanno sciolte con contemporaneo passaggio alle Casse di nuova istituzione dei fondi gestiti sino a tale data. A queste ultime le Amministrazioni cessanti dovranno dar conto delle consistenze attive e passive delle precedenti gestioni e precisare i termini e le modalità degli eventuali investimenti effettuati e degli impegni assunti; dovranno inoltre consegnare la relativa documentazione probatoria. Nei casi in cui dette Casse autonome avessero in gestione, oltre al trattamento previdenziale previsto dai contratti collettivi, anche il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, tale fondo sarà restituito ai Consorzi interessati.

Art. 4.

A decorrere dal 24 novembre 1957 sia i Consorzi che gestiscono direttamente i Fondi di previdenza, sia le Casse autonome non potranno su detti Fondi effettuare investimenti o corrispondere anticipazioni, ma dovranno limitare la gestione agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 5.

Sui fondi che, dopo la costituzione degli Organi delle Casse, venissero depositati presso i Consorzi, i medesimi corrisponderanno un interesse del 5,50 % annuo al netto di gravami fiscali. Resta peraltro in facoltà dei Consorzi di accettare tali depositi e, una volta accettati, di restituirli alle Casse, indipendentemente da eventuali delibere dei Consigli di Amministrazione delle Casse di far cessare i depositi stessi.

L'interesse di cui al comma precedente, qualora non vi sia stato effettivo trasferimento di fondi dai Consorzi Agrari alle Casse per ritardata costituzione delle medesime, decorrerà dal 1° gennaio 1958, semprechè entro il 31 dicembre dello stesso anno abbia regolarmente luogo la costituzione.

La maturazione degli interessi in favore delle Casse decorre dal giorno successivo a quello del deposito — fatta eccezione per il particolare caso di cui al comma precedente — e gli importi relativi verranno capitalizzati alla fine di ogni anno.

Presso i Consorzi dove, alla data di stipulazione del presente contratto, sia in atto un tasso di interesse più elevato, resta in facoltà dei Consorzi stessi di confermare la misura di tale tasso.

Art. 6.

Per tutte le questioni che dovessero sorgere sulla interpretazione e l'applicazione delle norme del presente contratto e dell'annesso Regolamento, potrà farsi ricorso con lettera raccomandata ad apposita Commissione nazionale per il funzionamento delle Casse di Previdenza dei C.A.P., composta da due Rappresentanti del Comitato Nazionale Sindacale dei C.A.P. e da due Rappresentanti del Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari, scelti anche al di fuori dei due Organi. I Membri di detta Commissione, per l'esame di determinate questioni, potranno, a loro insindacabile giudizio, procedere concordemente alla nomina di un quinto Membro che assumerà la presidenza.

I ricorsi potranno essere validamente inoltrati se sottoscritti da almeno la metà dei Membri del Consiglio d'Amministrazione di ciascuna Cassa.

La Commissione nazionale emanerà il suo giudizio, per iscritto ed a firma di tutti i suoi componenti, senza obbligo di altre formalità procedurali, entro 60 giorni dalla richiesta del suo intervento.

La Commissione nazionale potrà svolgere, su richiesta, anche funzioni di carattere consultivo.

I Membri della Commissione saranno nominati rispettivamente dal Comitato Nazionale Sindacale dei C.A.P. in seduta plenaria e dal Comitato Direttivo del Sindacato Nazionale lavoratori stipulante e resteranno in carica sino alla revoca del mandato, o alla rinuncia dell'incarico.

Art. 7.

Presso i Consorzi dove alla data di stipulazione del presente accordo le contribuzioni mensili di Previdenza aziendale poste per contratto di lavoro a carico del personale, fossero utilizzate in tutto o in parte per il pagamento dei contributi dovuti dal personale stesso al Fondo Adeguamento Pensioni per l'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, non si farà luogo alla costituzione della « Cassa di Previdenza ». Entro il 31 gennaio 1958 i singoli Sindacati Provinciali dei Lavoratori di tali Consorzi dovranno indire apposito referendum scritto tra tutto il personale interessato perchè si pronunci a maggioranza sul mantenimento del sistema in atto o sulla sua decadenza e conseguente regolare costituzione della Cassa di Previdenza a norma di regolamento. Del risultato di tale referendum sarà data immediata comunicazione alla Direzione del Consorzio.

Art. 8.

Il regolamento annesso scadrà il 30 giugno 1960. Qualora non denunciato sei mesi prima della sua scadenza da una delle parti stipulanti il presente contratto, detto regolamento si intenderà prorogato di validità per due anni e così di seguito.

Intervenuta la disdetta, con l'inizio dei sei mesi precedenti la scadenza, i Consigli di Amministrazione delle Casse potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, senza assumere alcun impegno, anche nei riguardi dei singoli partecipanti. Potranno però procedere alla vendita per contanti di immobili a prezzo non inferiore a quello di acquisto.

Trascorsi i sei mesi precedenti la scadenza senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il regolamento cesserà di aver vigore. Gli Organi delle Casse conserveranno però la gestione dei fondi fino all'esaurimento dei seguenti compiti:

1) qualora alla data di scadenza del regolamento non vi siano immobili intestati alle Casse, i predetti Organi dovranno, entro i successivi due mesi, presentare ai Consorzi il rendiconto di gestione, unitamente a tutte le scritture amministrative e contabili ed al dettaglio della situazione dei conti individuali, maggiorati eventualmente dell'aliquota derivante dal riparto del fondo comune di cui all'art. 18 dell'annesso regolamento; dopo la presentazione del rendiconto i Consorzi assumeranno in gestione i fondi, che gli organi delle Casse saranno tenuti a mettere immediatamente a loro disposizione;

2) qualora alla data di scadenza del regolamento vi siano ancora immobili intestati alle Casse, gli Organi delle medesime dovranno, sempre nel termine di due mesi, provvedere a quanto stabilito nel punto precedente per la parte dei fondi non investita in immobili, parte che i Consorzi assumeranno in gestione; per la parte investita in immobili, detti Organi dovranno provvedere alla vendita per contanti degli immobili stessi, entro un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del regolamento, presentando nello stesso termine il rendiconto finale e passando in gestione ai Consorzi i fondi residui realizzati con la vendita.

In tutti i casi, i Consorzi, prima di assumere la gestione dei fondi, dovranno controllare l'esattezza dei rendiconti loro presentati.

Dopo il passaggio integrale dei fondi alla gestione dei Consorzi, o, comunque, all'atto della nomina del liquidatore di cui al comma successivo, gli Organi delle Casse si intenderanno sciolti.

Nel caso che entro il termine di sei mesi della scadenza del regolamento, gli immobili non siano stati venduti, i Consorzi e i Sindacati provinciali dei lavoratori potranno chiedere al Presidente del Tribunale locale la nomina di un liquidatore che provvederà alla vendita e al versamento al Consorzio della somma ricavata. In tal caso i Consorzi provvederanno direttamente alla ripartizione di detta somma tra i conti individuali, seguendo i criteri stabiliti all'ultimo comma dell'art. 14 dell'annesso regolamento.

I Consorzi, con l'assunzione in gestione diretta dei fondi di previdenza, non risponderanno delle eventuali perdite subite dai fondi stessi per le gestioni precedenti. Al fine di puntualizzare la situazione, all'atto del passaggio di gestione, i Consorzi comunicheranno ai singoli partecipanti l'effettiva consistenza dei conti individuali, così come risultano dai rendiconti ricevuti e controllati ed eventualmente dalla ripartizione di cui al comma precedente.

Successivamente i Consorzi gestiranno i fondi di previdenza ad essi passati dai disciolti organi delle Casse, incrementandoli delle aliquote previdenziali che verranno a maturare in conformità dei contratti di lavoro e riconoscendo un interesse, a capitalizzazione annua, nella misura stabilita al primo comma dell'art. 1284 del Codice Civile.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

(Vedasi art. 1 del contratto collettivo 23 novembre 1957)

Art. 1.

La Cassa di Previdenza disciplinata dal presente Regolamento ha lo scopo di assicurare ai propri partecipanti, mediante l'amministrazione dei contributi previdenziali ordinari ed eventuali straordinari del Consorzio ed i contributi del personale iscritto, un trattamento di previdenza. La Cassa si prefigge inoltre lo scopo di concedere ai propri iscritti prestiti e sovvenzioni, con le garanzie e nei casi previsti dalle apposite norme del presente regolamento.

Art. 2.

La Cassa di Previdenza ha sede presso la Sede Centrale del Consorzio Agrario Provinciale, il quale, per quanto occorre alla contabilità della Cassa medesima, sosterrà le spese relative adibendovi personale proprio.

Art. 3.

Sono Organi della Cassa:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) di 4 membri, dei quali due scelti e nominati dal Presidente del C.A.P. e due eletti dal personale iscritto alla Cassa, per i Consorzi Agrari aventi un numero di iscritti fino a 50 alla data della elezione;

b) di 6 membri, dei quali tre scelti e nominati dal Presidente del Consorzio e tre eletti dal personale iscritto alla Cassa, per i Consorzi Agrari aventi un numero di iscritti superiore a 50 alla data della elezione.

L'elezione dei rappresentanti del personale avverrà con le modalità fissate in appendice al presente Regolamento.

Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvederà il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

In sede di prima costituzione degli Organi della Cassa, alla convocazione predetta dovrà provvedere il Consigliere più anziano di età.

Art. 5.

Il Consiglio elegge un Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Presidente del Consorzio e nomina un Segretario nella persona di un dipendente anche non membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera sull'investimento delle somme accreditate ai singoli partecipanti sul conto personale e sul conto aziendale di cui agli articoli 12 e 13, sulla concessione di sovvenzioni e prestiti al personale di cui agli articoli 18 e 20; esso compila il bilancio annuale, designa la persona autorizzata a firmare, in assenza del Presidente, la corrispondenza e gli atti della Cassa e, in generale, provvede alla gestione della Cassa in conformità delle leggi e delle norme del presente Regolamento.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente, o da colui ch presiede la riunione in assenza del Presidente e dall stesso designato, e dal Segretario.

Art. 7.

Il Presidente convoca il Consiglio indicando il giorno e l'ora della seduta, ogni qualvolta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi Membri. L'invito è fatto per iscritto almeno cinque giorn prima della seduta. Comunque l'inosservanza di tal formalità non infirmerà la validità delle riunioni qualora siano ad esse presenti tutti i Consiglieri e tutti Revisori dei Conti.

Il Presidente rappresenta la Cassa di fronte ai ter e firma, oltre l'ordinaria corrispondenza, tutti gli att che comportino impegni finanziari compresi quelli ch riguardano l'acquisto e l'alienazione di beni mobili immobili. Tali atti dovranno essere preventivament autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Inoltre nella sua qualità di Rappresentante della Cassa è titolare dei diritti e li esercita nel nome e per conto dell Cassa stessa a norma di legge ed in conformità dell deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tr Membri dei quali uno scelto e nominato dal President del Consorzio e due eletti dal personale dipendente co le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione. Detto Collegio eleggerà nel suo seno u Presidente.

Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell Cassa, vigilare sull'osservanza della legge e del presente regolamento ed accertare la regolare tenuta dell contabilità e la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili; di tali accertamenti deve farsi constar a margine delle scritture contabili medesime.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno og semestre. Delle riunioni deve redigersi verbale, ch sarà sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto di fa iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Ogni partecipante alla Cassa ha diritto di proporre al Collegio dei Revisori un reclamo scritto per i fatti che ritiene censurabili dal Collegio stesso.

Art. 9.

I Membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni e per l'espletamento delle loro funzioni non hanno diritto ad alcun compenso. Alle scadenze biennali i detti Membri rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi. I Consiglieri ed i Revisori nominati dal Presidente del Consorzio possono essere riconfermati nella carica e quelli eletti dal personale possono essere rieletti.

Art. 10.

I Consiglieri e i Revisori eletti tra i partecipanti alla Cassa decadono dalla carica quando cessano comunque di far parte del personale dipendente dal Consorzio.

I Membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dal Presidente del Consorzio, se scelti tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, decadono con la cessazione di appartenenza a quest'ultimo Consiglio; decadono comunque con la cessazione dalla carica del Presidente che li ha nominati.

Nei casi di cui sopra, entro un mese dalla decadenza si procederà alla sostituzione con gli stessi criteri stabiliti dagli articoli 4 e 8 del presente Regolamento. Il nuovo Membro durerà in carica fino alla data in cui sarebbe decaduto dalle funzioni il Membro sostituito.

Art. 11.

Il personale dipendente sarà iscritto alla Cassa di Previdenza al verificarsi delle condizioni previste dalle apposite norme del contratto di lavoro.

Il Consorzio comunica alla Cassa i nominativi del personale soggetto ad iscrizione ed il trattamento retributivo contrattuale assegnatogli, notificando ad essa le successive modifiche apportate al trattamento stesso.

Art. 12.

Il contributo di previdenza che i contratti collettivi di lavoro pongono a carico del dipendente sarà dal Consorzio trattenuto sulle retribuzioni e versato mensilmente alla Cassa che a sua volta lo accrediterà al partecipante in un conto a lui intestato e denominato « conto personale ».

Art. 13.

Il Consorzio, per ogni dipendente, versa alla Cassa di Previdenza, in via ordinaria e mensilmente, un contributo a suo carico nella misura fissata dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Tale contributo è accreditato dalla Cassa al partecipante in un conto a lui intestato e denominato « Conto aziendale ».

Art. 14.

I fondi iscritti a nome dei singoli partecipanti al Conto aziendale e al conto personale possono essere investiti dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa soltanto ed esclusivamente nei seguenti modi:

a) acquisto di titoli di Stato;

b) acquisto di titoli garantiti dallo Stato;

c) acquisto di cartelle e di obbligazioni emesse dagli Istituti di credito fondiario;

d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito o presso il Consorzio;

e) acquisto di immobili.

Gli investimenti in immobili ed in titoli non potranno superare il 50% della disponibilità.

Nel caso di investimento in immobili il Consiglio di Amministrazione, alla chiusura dell'esercizio annuo determinerà, con criteri prudenziali, il valore degli immobili stessi ai fini della attribuzione ai fondi che dovessero essere liquidati ai partecipanti, nel corso dell'anno successivo, di eventuali incrementi o di eventuali perdite che non trovassero compensazione nel fondo comune di cui all'art. 18, a causa di insufficiente consistenza del medesimo. Incrementi o perdite dovranno essere attribuiti in proporzione alla consistenza dei fondi da liquidare.

La determinazione del valore degli immobili da parte del Consiglio di Amministrazione sarà definitiva e non impugnabile da parte dei partecipante che viene liquidato.

In caso di vendita degli immobili, qualora si realizzi una somma superiore al prezzo di acquisto, la differenza attiva verrà ripartita tra i fondi iscritti al nome dei singoli partecipanti in proporzione della consistenza dei fondi stessi, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di destinarne una parte al Fondo comune di cui all'art. 18. Nel caso in cui la vendita comporti una perdita, questa verrà imputata al Fondo predetto e qualora la consistenza dello stesso non coprisse interamente la perdita, l'eccedenza verrà imputata ai fondi iscritti al nome dei singoli partecipanti in proporzione alla consistenza degli stessi.

Art. 15.

I redditi di gestione, in base alle determinazioni che verranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, saranno ripartiti, alla chiusura di ogni esercizio annuo, tra i fondi iscritti al nome dei singoli partecipanti in rapporto alla consistenza degli stessi e, per il caso di nuove iscrizioni alla Cassa avvenute nel corso dell'esercizio, in relazione al tempo intercorso tra la data dell'iscizione e la data di chiusura dell'esercizio stesso.

Agli effetti dell'attribuzione dei redditi di cui sopra e degli incrementi o delle perdite di cui all'articolo precedente, la consistenza dei fondi verrà determinata deducendo dagli stessi l'ammontare dei debiti dei partecipano nei confronti della Cassa all'atto della chiusura dell'esercizio.

Nel caso di cessazione di appartenenza alla Cassa nel corso dell'anno, verrà attribuita all'interessato la medesima aliquota di reddito risultante dal riparto

effettuato al 31 dicembre dell'anno precedente, ragguagliata ai mesi intercorsi tra la data predetta e quella della liquidazione.

Art. 16.

All'atto della risoluzione del rapporto di dipendenza con il Consorzio cessa la partecipazione alla Cassa, che provvederà a liquidare all'interessato:

a) il solo importo del conto personale se la cessazione del rapporto venga disposta dal Consorzio in applicazione della norma contrattuale che prevede la adozione del licenziamento senza preavviso e senza indennità, o avvenga per dimissioni prima che il dimissionario abbia raggiunto l'anzianità di servizio prevista dal contratto collettivo di lavoro vigente per il conseguimento del diritto all'indennità di anzianità, frazionata o intera;

b) l'importo del Conto personale e del proprio Conto aziendale ridotto in base alle percentuali stabilite dal contratto collettivo di lavoro vigente, per i dimissionari, che non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio che avrebbe dato ad essi il diritto all'intera indennità di anzianità;

c) l'importo del Conto personale e del conto aziendale, quando il rapporto venga rescisso dal Consorzio con preavviso ed indennità e quando il dipendente si dimetta avendo comunque diritto a termini di contratto a percepire l'intera indennità di anzianità.

Gli importi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), aumentati o diminuiti in applicazione di quanto stabilito agli articoli 14 e 15, saranno proporzionalmente incrementati dall'eventuale riparto di cui al terzo comma dell'art. 18.

Nei casi in cui la liquidazione della previdenza è limitata al solo Conto personale o a detto Conto ed a quota parte del Conto aziendale, l'intero importo del Conto aziendale o il residuo sarà destinato al fondo comune, previsto dall'art. 18.

Il partecipante, percependo la liquidazione di cui al presente articolo, nessun altro diritto potrà rivendicare nei confronti della Cassa.

Art. 17.

Ove si verificasse la morte del partecipante, agli aventi diritto in conformità delle norme di legge sulle successioni, competerà il trattamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 con le relative eventuali integrazioni previste dall'articolo stesso.

Art. 18.

Sarà istituito un « Fondo comune » che costituirà un fondo di riserva per eventuali perdite di gestione ed eccezionali sovvenzioni per casi particolarmente meritevoli.

Detto fondo sarà alimentato da qualsiasi somma che a norma del presente regolamento non debba essere direttamente accreditata al Conto aziendale di ciascun partecipante e dagli importi del conto Aziendale che, secondo quanto disposto all'art. 16, non debbano essere liquidati agli interessati in sede di cessazione di appartenenza alla Cassa.

La disponibilità del Fondo comune integrerà i conti di previdenza intestati a ciascun partecipante in occasione della liquidazione di detti conti. A tal fine verrà effettuata una virtuale ripartizione del fondo comune esistente al momento della cessazione di appartenenza alla Cassa, proporzionale alle somme accantonate sui conti di ciascun partecipante.

Art. 19.

Le somme spettanti ai partecipanti non possono essere dagli stessi nè cedute, nè alienate, nè vincolate sotto qualsiasi forma e per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati nè riconosciuti dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa la quale, nei casi previsti dal presente regolamento, pagherà i dovuti importi esclusivamente al partecipante o agli aventi diritto in caso di morte.

Art. 20.

Sul fondo individuale di previdenza (Conto personale e Conto aziendale) potranno essere concessi prestiti nei casi e con le modalità di cui appresso:

a) per urgenti e documentati bisogni personali di famiglia: sino al 25% del conto personale e del conto aziendale;

b) per malattia di comprovata gravità ed altri mo tivi di analogo rilievo: sino al 50% degli elementi d cui alla lettera precedente; tale prestito potrà esser concesso anche in casi di malattia di comprovata gra vità del coniuge, dei figli e dei genitori del parteci pante;

c) per acquisto o costruzione di immobili per us abitazione del partecipante, nonchè per dar modo a partecipante di far fronte a pagamenti relativi a acquisto di alloggio, per uso proprio, già avvenuto anche senza intervento di prestiti della Cassa: fin alla concorrenza dell'ammontare delle disponibilità de conto personale e del conto aziendale;

d) per costruzione di alloggi tramite cooperativ edilizie sovvenzionate dallo Stato o da Enti pubblic e per assegnazione di alloggi INA-Casa, in ambedue casi per uso abitazione del partecipante: sino alla con correnza dell'ammontare delle disponibilità del Cont personale e del Conto aziendale; in tali casi può esser concesso un ulteriore prestito per dar modo al parte cipante di esercitare la facoltà di riscatto, quando v siano nuovamente fondi iscritti al suo nome.

Il Consiglio di amministrazione, sempre nei casi d cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potrà concedere prestit ai partecipanti che abbiano esposizione debitoria ne confronti del Consorzio, soltanto se avrà preventiva mente avuto dal richiedente l'autorizzazione ad estin guere il debito verso il Consorzio stesso mediante uti lizzo di parte della somma concessa.

Qualora la Cassa abbia investito parte dei fondi i immobili, il Consiglio di Amministrazione, nel conc dere i prestiti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovrà:

1) stabilire quale incidenza percentuale abbian gli investimenti in immobili sul totale dei fondi di pr videnza;

2) detrarre dal fondo individuale di previdenza del richiedente (conto personale e conto aziendale) l'importo risultante dall'applicazione della percentuale predetta sullo stesso fondo individuale;

3) limitare la concessione alla consistenza residua del fondo, depurata dell'ammontare degli eventuali debiti del partecipante nei confronti della Cassa, esistenti al momento della concessione.

Sulle domande delibera inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione della Cassa.

In caso sia accordato il prestito di cui alle lettere *c*) e *d*), il Consiglio ha l'obbligo di assicurarsi che la somma concessa venga effettivamente impiegata nei modi indicati alle predette lettere, nonchè di prendere tutte le cautele affinchè la somma stessa venga integralmente restituita, richiedendo eventualmente idonee garanzie reali o personali.

In caso di acquisto o di costruzione di immobili, come previsto alla lettera *c*), l'immobile stesso dovrà risultare iscritto a nome del partecipante, il quale non potrà concedere ipoteca o altra garanzia sull'immobile a favore di terzi fino a quando non abbia estinto il debito verso la Cassa. Ove l'immobile debba essere gravato di ipoteca a favore del venditore o di Istituto finanziatore, il partecipante dovrà indicare preventivamente l'importo e le modalità di tale accensione al momento della richiesta del prestito in maniera che il Consiglio di Amministrazione della Cassa sia in condizioni di valutare se, malgrado tale gravame, vi siano sufficienti garanzie per la regolare restituzione della somma. Il partecipante, effettuato l'acquisto, dovrà in ogni caso depositare alla Cassa copia autentica dell'atto di compravendita stipulato.

Il prestito di cui alla lettera *d*) potrà essere concesso solo nel caso che a far parte della cooperativa o a godere dell'assegnazione dell'alloggio I.N.A. sia direttamente il partecipante, il quale, una volta riscattato l'alloggio, non potrà concedere ipoteca o altra garanzia sull'immobile a favore di terzi fino a quando non avrà estinto il debito verso la Cassa.

Su tutti i prestiti sarà dovuto un interesse nella stessa misura di quello riconosciuto dal Consorzio sulle somme depositate presso lo stesso.

La restituzione delle somme concesse ed i versamenti dei relativi interessi dovranno aver luogo mediante trattenuta in rate sulle retribuzioni mensili, da eseguirsi dal Consorzio con corrispondente versamento alla Cassa di Previdenza, che li accrediterà ai singoli interessati. L'accredito degli interessi sarà effettuato previa deduzione dai medesimi delle imposte dovute.

La misura delle rate verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in modo che il prestito venga estinto in un periodo di tempo non superiore ai:

— cinque anni per il caso di cui alla lettera *a*);

— dieci anni per il caso di cui alla lettera *b*);

— venticinque anni per i casi di cui alle lettere *c*) e *d*).

L'Amministrazione della Cassa registrerà l'importo delle somme restituite in maniera da estinguere prima l'ammontare del prestito sul Conto aziendale e successivamente quello sul Conto personale.

Per i partecipanti alla Cassa che avessero superato i 40 anni di età il Consiglio di Amministrazione stabilirà con criteri prudenziali il periodo di tempo nel quale dovrà essere restituita la somma concessa.

E' sempre in facoltà dell'interessato di eseguire versamenti a parziale o totale restituzione e, in tal caso, potrà chiedere al Consiglio d'Amministrazione la riduzione proporzionale della quota mensile trattenuta sulla retribuzione.

Qualora venga accertato che i beneficiari dei prestiti non abbiano impiegato le somme ottenute nei modi indicati nelle relative richieste, o non abbiano ottemperato agli obblighi stabiliti dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione disporrà che la somma concessa sia integralmente ed immediatamente restituita.

Per i prestiti concessi sui fondi di previdenza prima della costituzione della Cassa, senza obbligo di restituzione o con tale obbligo, ma da assolversi in periodi diversi da quelli stabiliti nel presente articolo, o a condizioni comunque diverse, il Consiglio di Amministrazione deciderà caso per caso di confermare le modalità e le condizioni originariamente stabilite, o di modificarle adeguandole ai criteri stabiliti nel presente articolo.

Art. 21.

Al verificarsi della liquidazione del Conto personale e del Conto aziendale, viene detratta, in quanto consentito dalla legge, dalla somma iscritta al nome del partecipante, ogni ragione di credito che il Consorzio e l'Amministrazione della Cassa potessero avere verso di esso.

Art. 22.

Le imposte e tasse che riguardano il trattamento di previdenza sono proporzionalmente a carico dei singoli conti, anche se venissero iscritte nei confronti del Consorzio. Questo, in tal caso, se ne rimborsa mediante addebiti o trattenute alla gestione della stessa Cassa.

Le disposizioni di cui al precedente comma non riguardano i gravami fiscali relativi al tasso di interesse corrisposto dal Consorzio quando i fondi vengano depositati presso lo stesso, nonchè quelli eventualmente dovuti sul tasso di interesse corrisposto dai partecipanti sui prestiti ottenuti, essendo tali gravami nel primo caso a carico del Consorzio e nel secondo caso a carico dei singoli beneficiari dei prestiti.

Art. 23.

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la contabilità della Cassa e si forma il bilancio che dovrà essere sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti che lo controfirmerà. Successivamente detto bilancio sarà presentato alla Presidenza del Consorzio entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Entro trenta giorni dalla suddetta presentazione sarà inviato a ciascun partecipante l'estratto del proprio conto personale e aziendale accompagnato da una sintetica esposizione delle risultanze del bilancio.

Art. 24.

Per tutte le questioni che dovessero sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento il Consiglio di Amministrazione potrà inoltrare ricorso alla Commissione Nazionale per il funzionamento delle

Casse di Previdenza dei C.A.P., sempreché ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. I giudizi emessi dalla predetta Commissione saranno, per il Consiglio di Amministrazione, vincolanti.

Art. 25.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno deliberate dal Consiglio d'Amministrazione ma la loro validità è subordinata all'approvazione del Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e del Sindacale Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari Provinciali.

Art. 26.

Il presente Regolamento avrà la durata prevista dall'art. 8 del contratto stipulato il 23 novembre 1957 tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari. Tale durata potrà essere prorogata secondo gli accordi delle predette associazioni stipulanti.

In caso di decadenza del regolamento saranno rispettate le norme contenute nello stesso art. 8 del citato contratto.

ALLEGATO II

NORME PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO AGLI ORGANI DELLE CASSE DI PREVIDENZA

(Vedasi art. 4 del Regolamento per il funzionamento delle casse di Previdenza)

Art. 1.

Hanno diritto al voto tutti i dipendenti che, alla data delle elezioni, risultino iscritti alla Cassa di Previdenza.

Art. 2.

Possono essere candidati a rappresentare i partecipanti in seno agli Organi della Cassa, i dipendenti di ambo i sessi, appartenenti al personale impiegatizio, subalterno ed operaio assunti a tempo indeterminato, ed aventi un minimo di tre anni di servizio. I candidati saranno proposti da gruppi di partecipanti. Ogni gruppo di proponenti deve essere composto da almeno il 5% dei partecipanti stessi e non potrà avanzare più di una candidatura per il Consiglio di Amministrazione e più di una per il Collegio dei revisori.

Qualora l'applicazione della percentuale di cui sopra, in rapporto alla consistenza numerica dei partecipanti, dovesse portare a un numero di proponenti inferiore a due o superiore a dieci, le proposte nel primo caso non potranno essere avanzate da meno di due partecipanti, mentre nel secondo caso basterà che siano avanzate da dieci partecipanti.

Le candidature, firmate dai proponenti e con la dichiarazione di accettazione sottoscritta dai candidati, debbono pervenire alla Commissione elettorale, di cui all'articolo seguente, almeno dieci giorni prima delle elezioni. La Commissione accerterà se le proposte di candidatura siano conformi alle norme del presente articolo, e se i nominativi proposti abbiano i requisiti richiesti dallo stesso. Nella lista definitiva verranno soltanto inclusi in ordine alfabetico, e in due distinti elenchi per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori dei Conti, coloro le cui candidature saranno regolari.

La Commissione elettorale si adopererà affinchè le candidature risultino di un numero almeno pari al doppio dei candidati da eleggere negli Organi della Cassa.

Art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione uscente della Cassa stabilirà, nei termini fissati dal Regolamento, la data delle elezioni nonchè l'ora di apertura e l'ora di chiusura delle votazioni. Il Consiglio stesso curerà che almeno venti giorni prima della suddetta data, sia costituita una Commissione elettorale composta di tre membri, dei quali:

uno designato dall'Amministrazione del Consorzio;

uno designato dal Sindacato Provinciale dei Lavoratori aderente al Sindacato Nazionale stipulante;

uno designato dalla Commissione interna.

In sede di prima costituzione degli Organi della Cassa la data delle elezioni e l'orario delle operazioni di voto saranno fissati d'intesa tra Consorzio e Sindacat Provinciale dei Lavoratori, che cureranno altresì l regolare costituzione della Commissione elettorale con formemente a quanto sopra disposto.

Il Consorzio, dopo la costituzione della Commission elettorale, provvederà a trasmettere immediatament alla stessa gli elenchi aventi diritto al voto, suddivis per sedi di lavoro.

Art. 4.

La Commissione elettorale, non appena costituita dovrà provvedere a diramare tutte le istruzioni neces sarie per la presentazione delle candidature in confor mità a quanto disposto dall'art. 2, nonchè tutte l altre istruzioni utili per il regolare svolgimento dell elezioni.

Entro dodici giorni dalla sua costituzione, la Com missione esaminerà le proposte di candidatura, for mando la lista dei candidati in due distinti elenchi seconda che si tratti di candidati al Consiglio di Am ministrazione della Cassa, o di candidati al Collegi dei Revisori dei Conti. Tale lista dovrà essere tempe stivamente portata a conoscenza di tutti i partecipanti

La Commissione predisporrà altresì le schede di vo tazione, avendo cura che in ciascuna di esse siano tra scritti l'elenco dei candidati al Consiglio di Ammini strazione e l'elenco dei candidati al Collegio dei Revi sori dei Conti.

Infine la Commissione provvederà affinchè almen due giorni prima della data delle elezioni sia recapi tata ai preposti alle dipendenze periferiche l'elenc nominativo dei votanti in ogni singola dipendenza, i numero delle schede occorrenti e delle buste nelle qual

ınno essere chiuse le schede stesse da parte dei .ti, con un certo margine per eventuali deteriora- ı e per eventuali votazioni di partecipanti che si ssero fuori dalla loro normale sede di lavoro.

Art. 5.

voto è personale e segreto e pertanto non sono esse deleghe. Le votazioni avverranno presso le di lavoro dei partecipanti. Nelle dipendenze peri- ıe avranno luogo due giorni prima della data a per quelle della sede centrale.

ni votante non potrà votare, sia per i componenti nsiglio di Amministrazione sia per i componenti llegio dei Revisori dei Conti, per un numero di dati superiore a quello stabilito rispettivamente Membri di ciascuno dei suddetti Organi. Il voto rà apponendo una croce a fianco dei nominativi elti.

esso la Sede Centrale le operazioni di voto saran- ırate direttamente dalla Commissione Elettorale. provvederà a consegnare la scheda ai votanti uni- nte a una busta. Dopo aver votato sulla scheda il cipante chiuderà la medesima nella apposita busta consegnerà a uno dei componenti della Commis- che, in sua presenza, la introdurrà nell'urna. la votazione, a comprova della stessa, il parte- ıte apporrà la firma a fianco del proprio nomina- sull'elenco degli aventi diritto al voto depositato o l'urna. Un componente della Commissione redi- il verbale delle operazioni di voto.

esso le dipendenze periferiche le votazioni avver- o con le stesse modalità previste per la sede cen- Le schede, chiuse nell'apposita busta, dovranno e consegnate, nelle sedi di lavoro con almeno dieci cipanti, a un Comitato composto dal preposto dipendenza e da un rappresentante dei parteci- i stessi, e in quelle con meno di dieci partecipanti, tamente al preposto alla dipendenza. I suddetti ricati delle operazioni di voto provvederanno a gere apposito verbale, nel quale verranno segnalate ventuali irregolarità riscontrate nella votazione. presenza dei votanti o di parte di essi il preposto dipendenza periferica chiuderà in plico sigillato hede votate unitamente al verbale e all'elenco degli ti diritto al voto, con le firme di coloro che hanno itato tale diritto. Il plico sarà immediatamente ıto alla Commissione elettorale.

personale che il giorno fissato per la votazione propria sede di residenza, dovesse trovarsi fuori di detta sede per ragioni di servizio, potrà votare presso la sede di lavoro più vicina al luogo ove sta svolgendo il suo incarico, facendo prendere nota di tale votazione nel verbale.

Art. 6.

Il giorno fissato per le votazioni presso la Sede centrale del Consorzio la Commissione elettorale aprirà i plichi sigillati inviati dalle dipendenze periferiche e, controllata attraverso i verbali la regolarità delle votazioni, immetterà le schede nell'urna. Qualora dai verbali risultassero delle irregolarità, la Commissione delibererà inappellabilmente su di esse tenendone debitamente conto agli effetti dell'attribuzione dei voti e per la stesura del verbale definitivo. Successivamente darà corso alle votazioni presso la Sede centrale del Consorzio.

Trascorso il termine prefissato per la chiusura delle votazioni, ove non siano presenti altri partecipanti in procinto di votare, la Commissione elettorale procederà allo spoglio delle schede.

Le schede che non risultino decifrabili o nelle quali vi siano segni di riconoscimento saranno considerate nulle. Saranno inoltre annullate le schede nelle quali i nominativi votati risultino in numero superiore a quello stabilito per i componenti degli Organi della Cassa. Qualora detta irregolarità nel numero dei nominativi votati venga riscontrata soltanto per uno dei due Organi della Cassa, la votazione sarà ritenuta valida per l'altro Organo.

Allo spoglio delle schede potranno assistere gli elettori.

Al Consiglio di Amministrazione della Cassa e al Collegio dei Revisori dei Conti risulteranno eletti i condidati che, nel numero stabilito per i Membri di detti organi, avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità tra due o più candidati si procederà per sorteggio.

Dell'esito delle votazioni verrà redatto dalla Commissione elettorale regolare verbale. I risultati delle elezioni saranno comunicati all'Amministrazione del Consorzio e ai partecipanti.

Art. 7.

I verbali e tutti gli altri atti relativi alle operazioni elettorali saranno, una volta insediato il Consiglio di Amministrazione della Cassa, depositati presso di esso.

Visti il contratto e gli allegati I e II che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 OTTOBRE 1958
PER L'ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Il 27 ottobre 1958 *in Roma*;

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI C.A.P., rappresentato dal suo Presidente *gr. uff. Antonio Aghemo* e dai Membri *ing. Antonio Sguotti, avv. Antonio Misasi, dottor Giacomo Sinigallia, avv. Renato Codice*

e

il SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario *dott. Andrea Salvigni* e dai Consiglieri *dott. Sergio Lucchi* e *rag. Giacomo Zermani*;

considerato che il Sindacato, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, intenderebbe svolgere azione affinchè i dirigenti dei Consorzi Agrari siano obbligatoriamente iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti da Azienda Industriali, con conseguente cessazione della iscrizione all'I.N.P.S. agli effetti dell'assicuzione invalidità, vecchiaia e superstiti;

hanno convenuto quanto segue.

Art. 1

In caso di passaggio dei Dirigenti dei C.A.P., agli effetti della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'I.N.P.S. alla I.N.P.D.A.I., le Amministrazioni consortili provvederanno, come stabilito dal Regolamento di quest'ultimo Istituto, a versare le rispettive contribuzioni assumendo a loro carico l'onere contributivo stabilito per il datore di lavoro.

Art. 2.

In conseguenza di quanto convenuto all'art. 1, il trattamento di previdenza fissato dal contratto del 25 maggio 1953 si intende modificato come segue:

a) i dirigenti hanno diritto ad un trattamento previdenziale realizzato mediante le seguenti contribuzioni sulle mensilità di contratto collettivo, da calcolarsi sulla intera retribuzione mensile effettivamente percepita:

— 5,50 a carico del Consorzio;

— 5,00 a carico del dirigente;

b) sugli accantonamenti di previdenza, i cui importi saranno liquidati nei termini a secondo le modalità del contratto di lavoro, le Amministrazioni conteggeranno l'interesse del 5 e mezzo per cento a capitalizzazione annua.

Art. 3.

Nel caso che con i contributi di previdenza fossero state accese polizze di assicurazione, queste saranno adeguate alla nuova misura contributiva. Qualora ciò non fosse possibile le polizze saranno limitate o riscattate e, in quest'ultimo caso, i relativi importi accreditati ai due sottoconti della previdenza in rapporto alle aliquote di partecipazione contributiva al pagamento dei premi, salvo che su richiesta del Sindacato gli interessati si impegnino ad integrare la differenza mediante trattenute sulle retribuzioni.

Art. 4.

Il presente accordo entra in vigore dalla data in cui, in base al decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.I.

Da tale data si intende decaduto ad ogni effetto e sostituito dal presente accordo il Contratto stipulato il 25 maggio 1953 per la disciplina del trattamento di previdenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1959 PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Il 27 febbraio 1959 in Roma;

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente *gr. uff. Antonio Aghemo* e dai membri: *avv. Renato Codicé, dott. Giacomo Ferrari, dott. Angelo Ghioldi, rag. Luciano Mezzano, avv. Antonio Misasi, dott. Umberto Paternostro, ing. Antonio Sguotti, dott. Giacomo Sinigallia, sig. Giuseppe Spadaro Jacono, dott. Federico Tornar*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEI CONSORZI AGRARI, rappresentato dal suo Segretario Generale sig. *Luigi Stracchi* e dai Vice Segretari signori: *Silvio Mezzetta* e *Alfonso Cirignano*, assistiti dal Consulente legale *avv. Roberto Maffioletti*:

hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dei Consorzi Agrari:

Art. 1.

ASSUNZIONI

L'assunzione del personale viene effettuata secondo le disposizioni di legge e comunicata dal Consorzio all'interessato con lettera nella quale devono essere specificati:

1) la data di assunzione;

2) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato e la indicazione sommaria delle mansioni cui dovrà attendere;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova;

5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All'atto dell'assunzione il dipendente deve esibire la carta di identità o altro documento equipollente e presentare i seguenti documenti:

a) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

b) libretto di lavoro;

c) tessere delle assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia in possesso, e documenti richiesti da particolari disposizioni di legge;

d) certificato medico di sana costituzione;

e) certificato comprovante il titolo di studio.

All'atto dell'assunzione il dipendente può essere sottoposto dal Consorzio a visita medica.

Art. 2.

CONTRATTI A TERMINE

Per esigenze aziendali di carattere non continuativo il personale potrà essere assunto con prefissione di termine mediante atto scritto. La prefissione del termine dovrà trovare giustificazione sufficiente nella particolarità del lavoro e delle mansioni affidate.

Il contratto non potrà avere durata superiore ai due anni; qualora sia fatto per durata inferiore, esso potrà essere rinnovato per non più di tre volte, sempreché complessivamente non si superino i due anni.

Le norme previste dal presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta per quelle relative al preavviso, al trattamento di liquidazione e per quelle per le quali è prevista espressa esclusione.

Art. 3.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

I dipendenti dei Consorzi Agrari sono distinti nelle seguenti categorie:

I impiegati di concetto con funzioni direttive;
II impiegati di concetto;
III impiegati d'ordine;
IV subalterni;
V operai specializzati;
VI operai qualificati;
VII operai comuni.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

3 mesi per il personale di I e II categoria;
2 mesi per il personale di III categoria;
1 mese per il personale di IV e V categoria;
15 giorni per il personale delle rimanenti categorie.

Non sono ammesse nè la rinnovazione nè la protrazione del periodo di prova, fatta eccezione per la prima categoria, per la quale detto periodo può essere elevato sino ad un massimo di sei mesi.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto può aver luogo per determinazione di ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità, fermo il diritto alla retribuzione per il

periodo di servizio effettivamente prestato. Per il personale di prima categoria, il cui periodo di prova perduri dopo il terzo mese, la risoluzione del rapporto da parte del Consorzio comporta la corresponsione della retribuzione fino alla metà od alla fine del mese, a seconda che la risoluzione del rapporto avvenga entro la prima o la seconda quindicina.

Trascorso il periodo di prova senza che il Consorzio abbia manifestato la volontà di rescindere il rapporto, il dipendente si intenderà confermato in servizio e tutte le norme del presente contratto saranno applicate dallà data di assunzione, semprechè il contratto stesso non disponga diversamente.

Art. 5.

MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI CATEGORIA O GRADO

Il dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o grado, purchè ciò non comporti riduzione del trattamento economico nè mutamento sostanziale della sua posizione.

Al dipendente che sia destinato a compiere mansioni rientranti in categoria o grado superiori verrà corrisposta una indennità temporanea pari alla differenza tra lo stipendio tabellare di tale categoria o grado e quello relativo alla categoria o grado di appartenenza.

Trascorso un periodo di sei mesi, avverrà senz'altro il passaggio del dipendente, a tutti gli effetti, alla categoria o al grado superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di assenti per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, ferie, e per altre necessità aziendali di prestabilita durata, nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà dal mese successivo all'inizio della sostituzione e per la durata della stessa, senza che derivi il diritto al passaggio di categoria o grado. Nei casi di sostituzione per necessità aziendali di prestabilita durata, saranno comunicati per iscritto all'interessato il presunto approssimativo periodo di sostituzione e la persona che è chiamato a sostituire.

Qualora il lavoratore sostituito non rientri in servizio o sia adibito ad altro compito, il dipendente incaricato della sostituzione, ove continui a svolgere le mansioni superiori, passerà alla categoria o grado propri di tali mansioni dopo sei mesi dalla data del mancato rientro o della diversa utilizzazione del lavoratore sostituito.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è stabilita come segue:

1) per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692:

a) impiegati: 44 ore settimanali;

b) operai: 48 ore settimanali;

2) per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni: 54 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.

Il personale di cui al punto 2) per le ore di lavoro compiute oltre le 48 ore sino alle 54 settimanali e, per gli addetti a spacci o negozi di vendita, sino al limite dell'orario previsto al comma successivo, sarà compensato con il 70 % della normale retribuzione oraria ottenuta dividendo per 208 quella mensile composta dagli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 16 del presente contratto. Resta in facoltà del Consorzio di variare l'orario dai limiti massimi suindicati alle 48 ore settimanali o viceversa, per necessità aziendali, preavvisando tempestivamente il personale interessato. Per gli addetti ai lavori di custodia o di sorveglianza ai quali il Consorzio conceda l'uso gratuito di un alloggio nella sede di lavoro o nelle adiacenze, le prestazioni effettuate in eccedenza delle 54 ore settimanali si intendono già compensate, fino al limite delle 60 ore settimanali, con l'uso gratuito dell'alloggio stesso.

In deroga a quanto sopra stabilito, per il personale addetto agli spacci o negozi di vendita sarà adottato l'orario localmente osservato negli esercizi commerciali similari. Ove trattisi di personale amministrativo, addetto in assoluta prevalenza ad operazioni contabili di ufficio che non rientrino nel normale movimento quotidiano dell'attività di vendita o di consegna, l'orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali.

Il personale di cui al punto 1), fatta eccezione per quello addetto a spacci o negozi di vendita, sarà lasciato libero nel pomeriggio del sabato o di altro giorno feriale da destinarsi.

Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediamente gli orari contrattuali.

Il lavoro prestato oltre gli orari di cui al primo comma del presente articolo verrà considerato straordinario e compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 25 %. Il personale addetto agli spacci o negozi di vendita avrà diritto al predetto compenso per lavoro straordinario superato il limite di orario oltre il quale tale compenso viene corrisposto dagli esercizi commerciali similari.

Il lavoro che il personale di prima categoria dovesse prestare oltre l'orario giornaliero non comporta compenso alcuno, in quanto valgono per esso le norme di cui al punto 2) dell'art. 3 del Regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

Il lavoro compiuto di notte (cioè dalle 22 alle 6), nei limiti dell'orario normale di lavoro, verrà compensato con la sola maggiorazione del 30 %. Detta maggiorazione non compete al personale continuativamente ed esclusivamente addetto a lavoro notturno, che avrà comunque diritto ad una maggiorazione del 10 % rispetto alla retribuzione che sarebbe spettata per l'esplicazione, in ore diurne, di mansioni corrispondenti.

Il lavoro compiuto di notte (cioè dalle 22 alle 6) oltre le normali prestazioni e quello compiuto nei giorni festivi per legge o per contratto, verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 50 %, salvo che si tratti di lavoro compiuto, nei limiti dell'orario giornaliero, nel giorno di riposo settimanale, nel quale caso valgono le disposizioni di cui all'art. 7.

Le maggiorazioni di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Nessuna maggiorazione è dovuta al personale per la opera prestata nei limiti dell'orario giornaliero in giorni festivi, o in ore notturne, quando dette prestazioni rientrino in turni regolari periodici.

Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dalla Direzione del Consorzio e il relativo compenso verrà liquidato non oltre il mese successivo a quello della prestazione.

La retribuzione oraria, agli effetti di cui sopra, sarà calcolata dividendo la retribuzione mensile composta dagli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'articolo 16 del presente contratto: per 182 per il personale di cui al punto 1) e per 208 per il personale di cui al punto 2).

Qualsiasi reclamo in merito a mancato o insufficiente compenso per la prestazione di lavoro straordinario, deve essere presentato per iscritto non oltre quattro mesi da quello nel quale il lavoro è stato effettuato. Trascorso tale termine decade il diritto per ogni rivendicazione.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo di lavoro.

In caso di coincidenza di una delle festività nazionali con la domenica, sarà corrisposto al personale un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge, che comportano il diritto al riposo compensativo.

Quando il dipendente nei casi consentiti dalla legge è occasionalmente chiamato a prestare la sua opera nel giorno di riposo settimanale, avrà diritto, oltre al riposo compensativo, alla sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore di servizio prestato, ove tale servizio venga contenuto nei limiti dell'orario normale.

Per il compenso dovuto nei giorni festivi al personale operaio occasionale, saltuario o stagionale, retribuito come stabilito all'art. 16, si fa riferimento a quanto disposto nelle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 8.

ASSENZE, PERMESSI E ASPETTATIVE

Tutte le assenze dovranno essere giustificate alla Direzione del Consorzio al più tardi il giorno successivo al primo giorno di assenza.

L'assenza ingiustificata comporta, a seconda della gravità della mancanza, l'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dell'art. 23 del presente contratto. Il provvedimento di cui alla lettera *e*) sarà comunque applicato nel caso di assenze arbitrarie che superino una settimana o nel caso di assenze arbitrarie che si ripetano tre volte in dodici mesi.

Al dipendente che ne faccia richiesta, la Direzione del Consorzio, compatibilmente con le esigenze del servizio da essa valutate, accorderà permessi di breve durata senza decurtazione del normale periodo di riposo annuale e senza detrazione di retribuzione, semprechè dette richieste siano adeguatamente motivate. Eguale trattamento è dovuto per le assenze di breve durata giustificate alla Direzione nei termini prestabiliti e da essa riconosciute.

I lavoratori che rivestano cariche sindacali o che siano componenti di Commissioni Interne sono soggetti alle comuni norme contrattuali e devono osservare l'orario di lavoro come tutti gli altri: tuttavia, quando lo richiedano motivate necessità del loro mandato, previo tempestivo avviso, saranno lasciati liberi dalla Direzione del Consorzio durante le ore di lavoro. Tale disposizione riguarda esclusivamente coloro che svolgono le citate attività in rappresentanza elettiva dei lavoratori dei C.A.P Qualsiasi convocazione per riunioni extra provinciali dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alle Direzioni dei Consorzi Agrari interessati dal Sindacato nazionale dei lavoratori.

Ai dipendenti sarà concesso un permesso di 15 giorni di calendario, non frazionabile, con la corresponsione dell'intera retribuzione, in occasione del matrimonio, senza alcuna decurtazione del periodo di ferie.

L'eventuale periodo di aspettativa, debitamente accordata per iscritto dal Consorzio, comporta la completa sospensione del rapporto a tutti gli effetti e perciò anche agli effetti dell'anzianità di servizio, con la conseguenza, quindi, che il dipendente riacquisterà i suoi diritti a far tempo dal giorno successivo alla relativa scadenza, semprechè si presenti in servizio nei termini prestabiliti.

Art. 9.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva del personale non in prova, sospende il rapporto per tutto il periodo relativo e comporta il diritto alla conservazione del posto, senza che peraltro il periodo stesso sia computato agli effetti dell'anzianità.

Il lavoratore che, trascorsi trenta giorni dalla cessazione del servizio militare, non si sia posto a disposizione del Consorzio per riprendere servizio, si intende dimissionario.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e, pertanto, il Consorzio è tenuto alla conservazione del posto per tutta la durata di esso e il periodo relativo sarà considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio anche per il dipendente richiamato durante il periodo di prova, qualora, cessato il richiamo stesso, il Consorzio faccia completare al dipendente l'interrotto periodo in modo da fargli conseguire la conferma in servizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.

Per il trattamento economico spettante al personale delle prime quattro categorie, durante il periodo di richiamo alle armi, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940, n. 653. Al personale delle categorie V, VI e VII competerà, per il caso di richiamo, l'intera retribuzione per i primi quarantacinque giorni e la metà per i successivi quarantacinque giorni: la retribuzione è a tali effetti composta dagli elementi di cui all'art. 16 del presente contratto.

Il dipendente ha l'obbligo, finito il richiamo, di mettersi a disposizione del Consorzio entro i limiti stabiliti dalla Legge 3 maggio 1955, n. 370.

Tanto nel caso di chiamata per assolvere agli obblighi di leva tanto in caso di richiamo, il rapporto torna ad essere operativo a tutti gli effetti solo dal giorno in cui il lavoratore si è effettivamente messo a disposizione per riprendere servizio.

Per il personale assunto con prefissione di termine, la chiamata per assolvere agli obblighi di leva risolve il contratto; per il caso di richiamo si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 10.

FERIE

I dipendenti, a seconda dell'anzianità di servizio, hanno diritto ai seguenti periodi annuali di riposo, con decorrenza della retribuzione:

a) appartenenti alla I, II e III categoria:

15 giorni lavorativi per ognuno dei primi quattro anni di servizio;

20 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal quinto al settimo compreso;

24 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dall'ottavo al nono compreso;

28 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal decimo in poi;

b) appartenenti alle altre categorie:

13 giorni lavorativi per ognuno dei primi quattro anni di servizio;

15 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal quinto al settimo compreso;

18 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dall'ottavo al nono compreso;

20 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal decimo in poi.

Ferma restando la maturazione del diritto alle ferie durante il primo anno di effettivo servizio, il godimento di esse è differito all'avvenuto compimento dell'anno stesso. Di conseguenza, anche nei periodi successivi, il riposo annuale è riferito al diritto maturato nei dodici mesi precedenti.

Le ferie saranno conteggiate in base all'effettivo servizio prestato e quindi le assenze, anche se operative di anzianità, comporteranno proporzionale decurtazione di esse, senza peraltro ritardare la maturazione del diritto agli scaglioni superiori. In deroga a tale norma, in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, sarà considerato valido agli effetti della maturazione delle ferie un massimo di due mesi di assenza (due dodicesimi) per ogni periodo annuale. In caso di infortunio sul lavoro o di gravidanza e puerperio — in questo secondo caso nei limiti del periodo di astensione dal lavoro obbligatoria per legge — il periodo di assenza sarà interamente conteggiato per la determinazione delle ferie.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non è ammessa la rinunzia espressa o tacita ad esso. Nel fissare l'epoca del godimento delle ferie, il Consorzio, compatibilmente con le esigenze del servizio, terrà conto degli eventuali desideri degli interessati.

In caso di eccezionali esigenze aziendali che non consentano la concessione delle ferie, sarà corrisposto un compenso sostitutivo determinato calcolando ciascun giorno di ferie non godute sulla base di un ventiseiesimo della retribuzione mensile formata dagli elementi di cui all'art 16 nonchè dalla aggiunta di famiglia. Tale criterio di determinazione della retribuzione giornaliera, derogativo da quello generale, vale esclusivamente agli effetti del presente comma e del secondo comma dell'art. 7.

Nel caso che il dipendente venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, il Consorzio gli rimborserà tutte le normali spese sostenute per il suo rientro in sede, e quelle per il suo eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.

La malattia che intervenga durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso, semprechè di essa sia data immediata comunicazione al Consorzio con il mezzo più rapido, precisando l'esatto recapito. Valgono in tale caso tutte le norme di cui all'art. 11, fatta eccezione per il trattamento economico a carico del Consorzio che potrà non essere corrisposto per malattie di durata sino a sei giorni o per i primi sei giorni per malattie di durata superiore, quando le malattie stesse, pur presentando i requisiti richiesti dal citato articolo, si verifichino in località diverse dalla Sede di lavoro del dipendente o dalla Sede Centrale del Consorzio.

La cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (purchè non avvenga durante il periodo di prova), anche nel corso del primo anno, non pregiudica il diritto alle ferie, e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie non godute in proporzione ai dodicesimi maturati. A tal fine, nel computo dei dodicesimi, la frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata mese intero, mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 11

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

La malattia che comporti la necessità di assentarsi dal servizio deve essere regolarmente denunciata all'I.N.A.M. nei termini e con le modalità fissate dalle norme regolamentari di detto Istituto, nonchè alla Direzione del Consorzio, entro le ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, salvo giustificato motivo di impedimento. In difetto, nessun trattamento economico a carico del Consorzio sarà dovuto per il periodo di ritardata denuncia, salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23, ove ne ricorrano gli estremi.

Il Consorzio ha la facoltà di far controllare ad un medico di sua fiducia l'esistenza dello stato di malattia del dipendente e la sua effettiva impossibilità di prestare servizio. Qualora venisse contestata tale impossibilità, il lavoratore ha diritto, a sua richiesta, di essere sottoposto a visita di un collegio medico di tre membri, di cui uno in sua rappresentanza, uno in rappresentanza del Consorzio ed uno scelto di comune accordo dai due sanitari. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo sanitario, questi sarà designato dall'Ordine Provinciale dei Medici.

Il lavoratore deve comunicare la nomina del proprio medico di fiducia entro tre giorni dalla contestazione scritta del Consorzio, notificata direttamente o a mezzo del proprio sanitario. La mancanza di nomina del suddetto termine da parte del dipendente del proprio medico fiduciario costituisce accettazione, a tutti gli effetti, del referto del sanitario aziendale.

Il giudizio emesso dal Collegio medico è impegnativo per le parti ed è determinante anche se in contrasto con le decisioni dell'I.N.A.M. Le spese relative restano a carico del soccombente.

In caso di malattia con conseguente impossibilità di prestare servizio, non contestata dal sanitario del Consorzio o riconosciuta dal Collegio medico, il Consorzio stesso conserverà il posto per la durata della malattia entro i limiti appresso indicati; integrerà altresì — fatto salvo quanto disposto per la malattia che si verifichi durante le ferie, al settimo comma dell'art. 10 — il complessivo trattamento praticato dall'I.N.A.M. per tutta la durata della malattia, in modo da garantire complessivamente il seguente trattamento:

ANNI DI SERVIZIO	Periodi massimi di conservazione del posto mesi	Periodi massimi di complessivo trattamento economico: mesi	
		a retribuzione intera	al 50% della retribuzione
Fino a quattro anni compiuti di servizio ..	6	3	3
Trascorso il quarto anno e sino a cinque anni di compiuto servizio ..	8	4	2
Trascorso il quinto anno e sino a sei anni di compiuto servizio.	9	5	1
Trascorso il sesto anno e sino a sette anni di compiuto servizio ..	10	6	—
Trascorso il settimo anno e sino a otto anni di compiuto servizio ..	11	7	—
Trascorso l'ottavo anno e sino a nove anni di compiuto servizio.	12	8	—
Trascorso il nono anno e sino a quindici anni di compiuto servizio ..	12	9	—
Trascorso il quindicesimo anno e sino a venti anni di compiuto servizio.	13	10	—
Oltre il ventesimo anno di compiuto servizio ..	15	12	—

Agli effetti della conservazione del posto e del trattamento economico si farà riferimento agli anni di compiuto servizio all'inizio dell'assenza.

I periodi massimi di trattamento aziendale previsti nella tabella di cui sopra si riferiscono alle assenze per una o più malattie verificatesi in un periodo di tempo pari al triplo di quello fissato per la conservazione del posto nella tabella stessa, periodo da computare andando indietro nel tempo a partire dalla data in cui insorge la malattia.

Se il limite massimo di trattamento economico aziendale viene raggiunto nel corso della malattia, o se una nuova malattia insorge prima che sia trascorso un periodo di tempo sufficiente per dar nuovamente diritto al dipendente al trattamento aziendale, il Consorzio è tenuto soltanto ad integrare la indennità dell'I.N.A.M in modo da garantire complessivamente un trattamento non inferiore a quello previsto per la malattia dall'articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, che, agli effetti del presente articolo, viene esteso a tutto il personale.

Nei casi di t.b.c., regolarmente riconosciuti, che comportino la impossibilità di prestare servizio, il trattamento di cui sopra, limitatamente alla parte economica, spetterà dopo il sesto mese di effettivo servizio, prima del quale competerà esclusivamente quello di legge. In entrambi i casi il trattamento sarà realizzato integrando, sino a concorrenza del medesimo, le indennità dovute in tali evenienze dagli Istituti assicuratori, fatta esclusione per la indennità post-sanatoriale, data la sua natura di assegno di cura.

Agli ammalati di t.b.c. indipendentemente dall'anzianità di servizio, in conformità di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86, sarà conservato il posto per un periodo di diciotto mesi. In caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione del lavoro, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Il trattamento di malattia previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di infortunio da cui derivi la necessità di assentarsi dal servizio, occorso sul lavoro o anche nell'esplicazione della normale attività personale. Anche in tal caso il Consorzio integrerà, come sopra stabilito, il trattamento degli Istituti di assicurazione — semprechè questo non abbia carattere di rimborso spese — nei casi in cui la copertura assicurativa sia direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a carico del Consorzio. Il Consorzio ha inoltre il diritto di recuperare, sino alla concorrenza del trattamento contrattuale, quanto il dipendente abbia percepito da terzi in occasione dell'infortunio, salvo che si tratti di rimborso spese.

Quando il Consorzio, alla scadenza del periodo massimo di conservazione del posto, proceda al licenziamento del dipendente, è tenuto a corrispondere allo stesso il trattamento di cui all'art. 26 e l'indennità sostitutiva del preavviso.

La prosecuzione della malattia oltre i termini massimi di conservazione del posto consente al dipendente di risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di cui all'art. 26. Ove ciò non avvenga e il Consorzio non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Le norme del presente articolo non si applicano ai dipendenti in periodo di prova, al personale saltuario, occasionale o stagionale, e ai dipendenti assunti con prefissione di termine per le malattie e gli infortuni che si verifichino durante i primi sei mesi del rapporto. Per i rapporti di durata superiore ai sei mesi, trascorso tale periodo, competerà il trattamento di cui al presente articolo, comunque non al di là dei limiti di durata del contratto individuale.

Art. 12.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, il Consorzio, nel periodo in

cui la lavoratrice si dovrà assentare dal lavoro, si regolerà come segue:

a) per un periodo di sei settimane prima della data presunta del parto e di otto settimane dopo il parto, nonchè per il periodo di eventuale prolungamento della assenza obbligatoria disposto dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, garantirà alla lavoratrice la retribuzione intera, integrando il trattamento dell'I.N.A.M.;

b) qualora l'astensione dal lavoro dovesse protrarsi oltre il periodo durante il quale l'I.N.A.M., a norma delle disposizioni di legge, è tenuto a garantire alla lavoratrice un trattamento economico, corrisponderà metà della retribuzione dalla scadenza di tale periodo fino, al massimo, al quarto mese dopo il parto.

Ove durante il periodo di cui sopra intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'articolo 11 del presente contratto quando risultino più favorevoli alla dipendente, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti di legge o di contratto, non interrompe il decorso della anzianità di servizio.

Il miglior trattamento aziendale come sopra sarà disposto riguarda esclusivamente le dipendenti assunte con contratto a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova.

Art. 13.

NUZIALITÀ E NATALITÀ

Al dipendente che contragga matrimonio è riconosciuto un concorso spese pari al 50 % dell'ammontare mensile degli elementi di cui all'art. 16 e dell'indennità di cassa e di magazzino in quanto dovute.

In caso di matrimonio tra due dipendenti del Consorzio, il concorso sarà pari al 37,50 % degli elementi di cui sopra per ciascuno di essi.

Per la nascita di ciascun figlio competerà al dipendente un concorso spese pari al 25 % degli stessi elementi. Qualora i genitori siano entrambi dipendenti del Consorzio, il concorso spetta solo al padre.

Il dipendente che, al momento del matrimonio o della nascita di ciascun figlio, non abbia ancora compiuto sei mesi di ininterrotto servizio, avrà diritto ai concorsi di cui sopra al compimento di tale periodo.

Art. 14.

TRASFERTE

Al personale in trasferta, fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali in materia, spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento dell'incarico. Spetterà inoltre il rimborso per le giuste spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi il dipendente ad incontrare tali spese.

In caso di trasferte che eccedano la durata del normale orario di lavoro del dipendente, in aggiunta ai rimborsi di cui sopra, spetteranno le seguenti indennità giornaliere:

		Senza pernottamento fuori sede	Con pernottamento fuori sede
Per il personale delle due prime categorie . .	L.	400	600
Per il personale delle altre categorie	»	300	500

Al personale che, per le caratteristiche della propria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, l'indennità giornaliera di cui sopra verrà adeguatamente ridotta per accordo tra i Consorzi e i Sindacati provinciali dei dipendenti, mancando per tale personale l'occasionalità su cui è basato il criterio della trasferta. Potranno inoltre essere concordati per il suddetto personale rimborsi spese forfettizzati.

I trattamenti suddetti sono comprensivi di ogni compenso per eventuali prestazioni straordinarie, notturne e festive, fatto salvo, per l'eventuale lavoro compiuto di domenica, il diritto al riposo compensativo.

Qualora l'orario di lavoro richiesto al personale in trasferta sia stato preordinato in misura tale da non trovare sufficiente compenso nelle indennità di cui al secondo comma del presente articolo e sia regolarmente accertata la esecuzione del maggior orario, in luogo delle predette indennità verrà corrisposto il trattamento contrattuale per lavoro straordinario, notturno e festivo a seconda dei casi. Solo eccezionalmente, quando il maggior orario debba essere, per esigenze improrogabili, disposto localmente — sempreché di ciò si possa dare giustificazione e documentazione — sarà consentito che in luogo delle indennità fisse previste al secondo comma del presente articolo sia corrisposto, sempre a seconda dei casi, il trattamento per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per gli impiegati di prima categoria la sostituzione delle indennità potrà avvenire solo per il lavoro notturno e festivo compiuto in trasferta.

Negli accordi integrativi potranno essere stabilite diarie fisse, e, per gli autisti, indennità chilometriche per i viaggi fuori sede, queste ultime sostitutive in tutto o in parte di quanto previsto dal presente articolo. Qualora dette diarie o indennità non fossero previste negli integrativi, esse potranno essere determinate per accordo tra i Consorzi e i Sindacati provinciali dei dipendenti.

Art. 15.

TRASFERIMENTI

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, con congruo preavviso.

Il dipendente trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità o competenze inerenti a condizioni locali o a particolari prestazioni presso la sede di provenienza, che non ricorrano nella nuova.

Al dipendente che venga trasferito, non a sua domanda, verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, compreso il vitto, per sé e per le persone di

famiglia, nonchè di quelle di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la Direzione del Consorzio.

E' inoltre dovuto un concorso spese di prima sistemazione pari a quindici trentesimi della retribuzione mensile (formata dagli elementi di cui alla lettere *a*), *c*), e *d*) del primo comma dell'art. 16) al dipendente celibe, più cinque trentesimi della retribuzione per ogni familiare convivente a carico che con lui si trasferisca.

Il concorso di cui sopra per il dipendente coniugato sarà pari a venticinque trentesimi della predetta retribuzione, più cinque trentesimi di essa per ogni familiare convivente a carico che con lui si trasferisca.

Qualora il Consorzio abbia provveduto a procurare adeguato alloggio nel luogo di destinazione, i concorsi di cui sopra saranno ridotti ad un quinto.

Se per effetto del trasferimento il dipendente dovesse corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza massima di tre mesi di pigione.

Nel caso in cui il dipendente non accetti il trasferimento ordinatogli, ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall'art. 26 del presente contratto, alla liquidazione dell'intero conto di previdenza, oltre al preavviso o, in difetto, all'indennità sostitutiva. In tale caso il preavviso per il personale delle prime tre categorie si intende validamente iniziato dalla metà o dalla fine del mese a seconda che il trasferimento sia stato notificato entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso. Per le altre categorie il preavviso si intende validamente iniziato dalla data di notifica del trasferimento.

Art. 16.

RETRIBUZIONE

La retribuzione, a tutti gli effetti contrattuali, salvo le espresse deroghe previste dal presente contratto, si intende costituita dai seguenti elementi nei limiti di applicabilità delle relative norme:

a) stipendio o salario base integrato, per i dipendenti dei Consorzi delle classi superiori alla prima, dal correttivo di classe;

b) aumenti periodici, di merito, di laurea, assegno alla persona;

c) indennità di contingenza;

d) terzo elemento;

e) indennità di residenza;

f) compenso del 70 % della retribuzione oraria per le ore di lavoro eccedenti le 48 settimanali di cui al secondo comma dell'art. 6 del presente contratto, ove tale compenso abbia carattere continuativo:

g) indennità di caropane.

L'indicazione dell'indennità di contingenza alla lettera *c*) dell'elencazione di cui sopra deve intendersi riferita ai punti di variazione di scala mobile intervenuti o che potranno intervenire successivamente al 30 settembre 1956.

Gli importi di variazione di scala mobile successivi alla suddetta data e costituenti l'indennità di contingenza, saranno corrisposti con i criteri, le modalità e le differenziazioni stabilite per l'industria nell'Accordo interconfederale del 15 gennaio 1957, per ventisei quote giornaliere per ciascun mese, fatta eccezione per i saltuari, gli occasionali e gli stagionali, ai quali dette quote verranno corrisposte per le giornate di effettivo servizio. L'attribuzione dei diversi valori del punto di variazione di scala mobile alle categorie e ai gradi risulta dall'annessa tabella n. 6.

Le donne riconosciute capo famiglia — agli effetti degli assegni familiari — percepiranno l'indennità di contingenza in misura eguale a quella spettante agli uomini di corrispondente età.

All'atto della corresponsione della retribuzione mensile verrà dato il dettaglio di tutti gli elementi a qualsiasi titolo corrisposti. Le retribuzioni si intendono al lordo di R. M. e di tutte le altre trattenute di legge e di contratto.

In costanza di rapporto di lavoro, qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potrà superare il dieci per cento della retribuzione.

La corresponsione della retribuzione, a seconda delle modalità di pagamento già in uso presso i singoli Consorzi, può anche essere effettuata quindicinalmente, quattordicinalmente o settimanalmente.

Il personale operaio saltuario, occasionale o stagionale, che non rientri tra quello di cui all'art. 33, sarà retribuito a giornata nella misura di un ventiseiesimo della retribuzione mensile stabilita dal presente contratto.

Qualora il Consorzio intenda compensare in tutto o in parte con provvigioni i dipendenti addetti ad attività che possono influire direttamente sul volume degli affari o delle vendite, dovrà concordare per iscritto, con i singoli interessati, misura e modalità del relativo trattamento. Potranno anche essere stabilite, nello stesso accordo, deroghe alle disposizioni del presente contratto, comunque nei limiti di legge e con esclusione di quello concernenti il trattamento di malattia e di quelle che riguardino espressamente il personale retribuito a provvigione. In ogni caso, non sono operative nei confronti di detto personale le norme di cui agli articoli 18 (aumenti periodici), 19 (mensilità aggiuntive) 20 (indennità varie).

Per le norme di legge e di contratto, per la cui applicazione deve essere presa in considerazione la retribuzione complessiva del dipendente, si farà riferimento al guadagno medio mensile realizzato nel periodo di paga immediatamente precedente, inteso per tale quello convenuto per il saldo periodico delle provvigioni. Sino a quando non sia intervenuto il primo saldo delle provvigioni, si farà riferimento, per gli effetti di cui sopra, al presumibile guadagno medio mensile del dipendente.

Le disposizioni di cui al precedente comma non riguardano l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso.

Art. 17.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base per ciascuna categoria, nei gradi estremi *A* e *P*, sono riportati nelle annesse tabelle n. 1 e n. 2 e si riferiscono al personale dei Consorzi appartenenti alla prima classe. Per il personale dei Consorzi incasellati nelle classi superiori

alla 1ª, gli stipendi e i salari base saranno formati aggiungendo alle tabelle di cui sopra i correttivi di classe riportati nella annessa tabella n. 3. In tale tabella è anche determinato l'incasellamento dei singoli Consorzi nelle diverse classi. Durante la validità del presente contratto non sono consentite variazioni di incasellamento.

Gli stipendi e i salari base previsti dal precedente comma si riferiscono al personale che presta servizio nei capoluoghi di provincia. Riduzioni ai predetti stipendi e salari, per il personale che presta servizio negli altri comuni della provincia, potranno essere fissate negli accordi integrativi del presente contratto.

Gli stipendi e i salari base valevoli per gli uomini di età superiore ai 20 anni, saranno per i minori di sesso maschile applicati con le seguenti riduzioni:

a) 10 % dai diciotto ai venti anni;

b) 25 % dai sedici ai diciotto anni;

c) 40 % sotto i sedici anni.

Gli stipendi e i salari base valevoli per le donne di età superiore ai 20 anni saranno per i minori di sesso femminile applicati con le seguenti riduzioni:

a) 15 % dai diciotto ai venti anni;

b) 25 % dai sedici ai diciotto anni;

c) 35 % sotto i sedici anni.

Alle donne inquadrate nelle categorie II, III e IV, riconosciute capo famiglia agli effetti degli assegni familiari, competerà il medesimo stipendio base previsto per gli uomini di corrispondente età. Alle donne capo famiglia delle categorie operaie saranno corrisposti i salari base previsti per gli uomini di corrispondente età, ridotti del 6,50 %.

Art. 18.

AUMENTI PERIODICI

I dipendenti hanno diritto ad aumenti periodici biennali se appartenenti alle prime quattro categorie e quinquennali se appartenenti alle categorie successive, in rapporto al grado o alla categoria di inquadramento al momento della loro maturazione, fino al raggiungimento dei massimali stabiliti per il grado o la categoria di ultima assegnazione. Gli importi degli aumenti periodici e dei massimali sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle n. 4 e n. 5 annesse al presente contratto.

Per i gradi che, negli accordi integrativi, fossero interpolati tra quelli estremi *A* e *B*, previsti dal presente contratto, o fossero aggiunti a questi ultimi, gli aumenti periodici e i massimali saranno determinati rispettando gli stessi rapporti esistenti tra gli stipendi base previsti per i suddetti gradi *A* e *B* e quelli fissati per i gradi interpolati o aggiunti.

Le percentuali riduttive degli stipendi e dei salari base fissate dal precedente articolo per i minori e quelle che saranno previste negli integrativi per il personale che presta servizio in località diverse dal capoluogo di provincia, saranno per detto personale applicate, nella stessa misura, agli aumenti periodici di tabella. Analogamente si procederà riguardo ai massimali degli aumenti periodici per il personale che non presta servizio nel capoluogo di provincia e per il quale sia prevista nell'integrativo la riduzione tabellare.

Nel caso che per successivi accordi stipulati tra il Comitato Nazionale Sindacale dei C.A.P. e il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari, dovessero essere apportate variazioni agli stipendi e ai salari previsti dal presente contratto, proporzionali variazioni saranno apportate agli aumenti periodici e ai massimali di cui alle annesse tabelle n. 4 e n. 5.

Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto si osserveranno inoltre le seguenti disposizioni:

a) gli aumenti periodici maturati il 31 dicembre 1953 e successivamente, nonchè i ratei di aumenti riconosciuti alla data di cui sopra, saranno ricalcolati, entro i limiti dei massimali, in rapporto al grado e alla categoria di inquadramento al momento della maturazione o del riconoscimento, sulla base della annessa tabella n. 4 e in relazione alla classe di incasellamento prevista dal presente contratto;

b) l'importo degli aumenti periodici maturati o riconosciuti pro-rata al 31 dicembre 1951, e conservato in cifra a norma del quarto comma dell'art. 17 del contratto 16 febbraio 1952, maggiorato del 25 % ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del contratto 13 febbraio 1954, verrà mantenuto in cifra e computato ai fini del raggiungimento dei nuovi massimali;

c) i dipendenti che avessero già raggiunto i massimali avranno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1959, e indipendentemente dalla rivalutazione di cui al punto *a*), a percepire uno scatto intero o una quota di esso (nel caso che il nuovo massimale non consenta un aumento intero), semprechè detto raggiungimento sia avvenuto con il 1° gennaio 1957, o anteriormente, per gli appartenenti alle prime quattro categorie, o con il 1° gennaio 1954, o anteriormente, per gli appartenenti alle categorie successive.

Il dipendente già in possesso, all'atto dell'assunzione, di laurea o di titolo equipollente, godrà di uno scatto, nella misura fissata nell'annessa tabella n. 4, per il grado di inquadramento iniziale e per la classe di incasellamento prevista dal presente contratto, scatto da computarsi ai fini del raggiungimento del massimale previsto per il grado di ultima assegnazione. Al dipendente che abbia conseguito o che conseguirà il diploma di laurea in costanza di rapporto, lo scatto di cui sopra sarà commisurato all'aumento periodico previsto per il grado ricoperto alla data di conseguimento della laurea. In ogni caso il beneficio decorrerà dalla data di presentazione del certificato comprovante la acquisizione del titolo.

Art. 19.

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ PREMIO DI RENDIMENTO

Il 15 dicembre di ogni anno, per la ricorrenza natalizia, il Consorzio corrisponderà ai dipendenti una tredicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione di cui all'art. 16 e dell'aggiunta di famiglia.

Oltre a detta mensilità, in occasione della Pasqua e del Ferragosto dell'anno successivo, ne sarà corrisposta un'altra formata dagli stessi elementi, nella misura in atto al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il dipendente avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle predette mensilità per quanti sono i mesi di durata del rapporto nel corso dell'anno stesso. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si calcoleranno mese intero; quelle eguali od inferiori non saranno conteggiate.

All'approvazione del bilancio, qualora le risultanze lo permettano, l'Amministrazione a suo giudizio corrisponderà al personale ritenuto meritevole un premio di rendimento.

Art. 20.

INDENNITÀ VARIE

Ai dipendenti aventi diritto agli assegni familiari verrà corrisposta un'indennità di famiglia nella misura di lire mille per la prima persona a carico e di lire settecentocinquanta per ciascun'altra persona a carico.

A tutto il personale che presta servizio nei capoluoghi di provincia, sarà corrisposta un'indennità di residenza di lire cinquecento se la popolazione di detti capoluoghi è superiore a 100.000 abitanti ed inferiore ai 200.000 e di lire mille se è superiore a 200.000.

All'impiegato avente responsabilità di cassa, in relazione all'effettivo e prevalente esercizio della mansione, competerà un'indennità mensile nella misura fissata negli accordi integrativi. Qualora detto impiegato venga temporaneamente sostituito da altro normalmente addetto a differenti mansioni, la citata indennità competerà esclusivamente a quello incaricato della sostituzione.

Per i magazzinieri consegnatari, ove particolari condizioni locali lo suggeriscano, sarà eventualmente fissata negli accordi integrativi una indennità di magazzino.

Art. 21.

PREVIDENZA

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento di previdenza realizzato mediante i seguenti contributi percentuali:

	A carico del Consorzio	A carico del dipendente
Personale della I categoria	5 %	3,50 %
Personale della II categoria	4,50 %	3,00 %
Personale della III categoria	4,00 %	2,50 %
Personale della IV categoria	3,50 %	2,00 %
Personale delle categorie successive	2,00 %	1,00 %

Le percentuali suddette saranno applicate sugli stipendi e sui salari previsti negli accordi integrativi, nonchè sugli aumenti periodici individualmente spettanti, sempre con le riduzioni per sesso e per età e per prestazione di lavoro in località diversa dal capoluogo di provincia.

Sono soggette alle contribuzioni di cui sopra le dodici mensilità annue e la tredicesima mensilità di Natale.

Per i dipendenti retribuiti in tutto o in parte a provvigione, il contributo, tanto per la parte a carico del Consorzio tanto per quella a carico del dipendente, sarà calcolato sulla retribuzione, formata dagli elementi di cui sopra, che i singoli avrebbero percepito se fossero stati retribuiti in misura fissa.

Il trattamento di previdenza decorre per gli appartenenti alla IV categoria dopo tre mesi dall'assunzione e per gli appartenenti alle categorie V, VI e VII dopo due anni dalla assunzione.

Ai dipendenti assunti con prefissione di termine il trattamento suddetto si applica dopo trascorsi i primi sei mesi del rapporto.

Con i versamenti da parte del Consorzio dei contributi a suo carico ed a carico dei dipendenti alla Cassa di Previdenza di cui all'apposito contratto stipulato il 23 novembre 1957, e modificato con l'accordo 30 luglio 1958, il Consorzio stesso è esonerato da qualsiasi obbligo relativo al trattamento di previdenza aziendale.

Art. 22.

DOVERI DEL DIPENDENTE

Il dipendente deve tenere un contegno corrispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare deve:

1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dal Consorzio per il controllo della presenza;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonchè le istruzioni impartite dai superiori:

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi consortili, non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni, nè svolgere attività in concorrenza con il Consorzio o comunque contraria all'interesse del medesimo e rispettare il segreto d'ufficio:

4) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 23.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze del dipendente potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di una giornata di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a trenta;

e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate,

non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza preavviso e senza indennità potrà essere disposto nei confronti del dipendente colpevole di mancanza relativa a doveri anche non particolarmente richiamati dal presente contratto, la quale sia però così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Tale licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il dipendente e comporta il diritto alla sola liquidazione della quota del fondo di previdenza costituita con i contribuiti del dipendente stesso.

Il Consorzio, anzichè procedere immediatamente al licenziamento di cui al comma precedente, ha facoltà di disporre, in via cautelativa, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto, per un periodo non superiore a tre mesi, allo scopo di effettuare gli opportuni accertamenti. Qualora, esauriti detti accertamenti, non si desse corso al licenziamento senza preavviso e senza indennità, la sospensione si considera, a tutti gli effetti, come non avvenuta, salva l'eventuale applicazione di altri provvedimenti disciplinari.

Art. 24.

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Nel caso di licenziamento, ai soli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, e soltanto al personale in servizio al 12 agosto 1950, sono riconosciute le seguenti anzianità convenzionali:

1) mutilati e invalidi di guerra, per eventi bellici, per lavoro: un anno;

2) ex combattenti e partigiani, per ogni anno di servizio prestato in zona di operazioni; prigionieri di guerra e internati militari o civili, per motivi legislativamente riconosciuti: sei mesi per ogni anno non frazionabile;

3) decorati al Valore militare o civile:

a) 18 mesi per medaglia d'oro;

b) 12 mesi per una o più medaglie d'argento;

c) 6 mesi per una o più medaglie di bronzo.

I riconoscimenti di cui al punto 3) non sono cumulabili, nel senso che il maggiore assorbe il minore.

Le predette anzianità convenzionali saranno riconosciute, anche se cumulate tra di loro, fino a un massimo di 36 mesi. A nessun riconoscimento avrà diritto il dipendente che abbia comunque goduto in precedenti rapporti di lavoro di concessioni del genere.

Agli effetti dell'indennità di licenziamento, per ogni dodici mesi di anzianità convenzionale sarà corrisposto un mese di retribuzione per le prime quattro categorie e quindici trentesimi di retribuzione per le altre. Per minori o maggiori periodi il trattamento stesso sarà corrisposto in misura proporzionale. La retribuzione si intende formata dagli elementi di cui all'articolo 16, nonchè dai ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, nella misura vigente alla data di licenziamento.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è operativo esclusivamente nei confronti di coloro che entro il 12 novembre 1950 abbiano denunciato l'esistenza del diritto e presentato nei termini la valida documentazione della competente Autorità.

Art. 25.

PREAVVISO

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo nei casi di licenziamento ai sensi dell'art. 23 lettera *e*), non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso.

Qualora la risoluzione avvenga per iniziativa del Consorzio i termini sono stabiliti come segue:

1) per il personale delle prime quattro categorie:

a) superato il periodo di prova, fino a due anni di servizio: un mese;

b) da due a cinque anni di servizio: due mesi;

c) da cinque a dieci anni di servizio: tre mesi;

d) dopo i dieci anni di servizio: quattro mesi;

2) per il personale delle rimanenti categorie:

a) superato il periodo di prova, fino a due anni di servizio: due settimane;

b) da due a cinque anni di servizio: tre settimane;

c) da cinque a dieci anni di servizio: cinque settimane;

d) dopo i dieci anni di servizio: sei settimane.

I suddetti periodi di preavviso saranno conteggiati in base alla effettiva anzianità di servizio, cumulata con la eventuale anzianità convenzionale di cui all'art. 24 del presente contratto.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per iniziativa del dipendente, i termini di cui sopra saranno ridotti alla metà.

Per il personale delle prime tre categorie il periodo di preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese in conformità di quanto disposto dall'art. 10 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825.

La parte che risolve il contratto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse trascorso in servizio il periodo di preavviso, sulla base di quella vigente all'atto della cessazione del rapporto. La retribuzione a tale effetto è costituita dagli stessi elementi presi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità di cui all'articolo successivo.

Quando il preavviso viene sostituito dalla corrispondente indennità, il periodo relativo sarà calcolato ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità.

Art. 26.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Nel caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 23, lettera *e*) del presente contratto, sarà corrisposta una indennità di anzianità determinata come segue:

1) per i dipendenti delle prime tre categorie: una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio;

2) per i dipendenti della quarta categoria:

a) mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio maturata antecedentemente al 1° luglio 1939;

b) una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1939;

3) per i dipendenti delle rimanenti categorie: mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio.

Agli effetti del presente articolo la retribuzione mensile è formata dagli elementi di cui all'art. 16, nella misura vigente all'atto della cessazione del rapporto. Sono pure compresi nella retribuzione, agli effetti del presente articolo, l'indennità di famiglia, i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità nonchè le provvigioni e ogni altra corresponsione avente carattere retributivo e continuativo, che non rappresenti comunque rimborso di spese anche se forfetizzato. Se il dipendente è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o con premi di produzione, il computo della indennità per dette provvigioni o premi verrà effettuato sulla base degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Superati sei mesi di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese fino a quindici giorni e considerando mese intero le frazioni superiori.

Il dipendente avrà inoltre diritto, alla risoluzione del contratto contemplata al primo comma del presente articolo, alla liquidazione dell'intero conto individuale di previdenza.

Art. 27.

DIMISSIONI

Al dipendente che si dimetta entro i primi tre anni di anzianità di servizio compete esclusivamente l'importo del conto individuale di previdenza per la quota formata con i propri versamenti. Trascorso tale termine compete, al dimissionario oltre all'importo del conto individuale di previdenza di cui sopra, il seguente trattamento:

a) superato il terzo e fino a sei anni compiuti di anzianità di servizio: il cinquanta per cento della indennità di anzianità e del conto individuale di previdenza per la quota formata con i contributi versati dal Consorzio;

b) superato il sesto e fino al dodicesimo anno di anzianità di servizio: il settantacinque per cento degli elementi di cui sopra;

c) superato il dodicesimo anno: l'intera indennità di anzianità e l'intero conto individuale di previdenza per la quota formata con i contributi versati dal Consorzio.

Per i dipendenti retribuiti in tutto o in parte a provvigione, o con premi di produzione, il trattamento di cui sopra non potrà comunque superare la misura del trattamento che ad essi competerebbe se fossero retribuiti in misura fissa, sulla base della retribuzione prevista per la categoria e il grado di inquadramento, ivi compresi tutti gli incrementi di carriera che con tale sistema avrebbero realizzato in rapporto all'anzianità di servizio.

In conformità di quanto disposto nel contratto collettivo del 9 maggio 1937, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 31 agosto 1937, fascicolo 159, all. 1199, il trattamento di cui alla lettera *c*) del presente articolo competerà alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio, anche quando la medesima non abbia superato i dodici anni di anzianità. In tal caso le dimissioni debbono essere rassegnate per iscritto, osservando i termini di preavviso stabiliti al 4° comma dell'art. 25 e il trattamento sarà corrisposto all'atto dell'esibizione del certificato di matrimonio o di altro documento equipollente, purchè tale esibizione avvenga entro sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per le dimissioni in caso di maternità valgono le disposizioni di legge.

In caso di recesso da parte del dipendente ai sensi dell'art. 2119 del C. C., è dovuto al dipendente stesso un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 28.

TRATTAMENTO IN CASO DI MORTE

In caso di morte del dipendente dovranno essere corrisposte agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di anzianità secondo le modalità fissate dall'art. 2122 del C. C.

Il conto individuale della previdenza, tanto per la quota formata con i contributi dovuti dal Consorzio tanto per la quota formata con i contributi versati dal dipendente, sarà liquidato secondo la normale disciplina per la successione in caso di morte.

Art. 29.

PREMIO DI FEDELTÀ

Al personale che compia venticinque anni di effettiva anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio, sarà corrisposta per l'attività svolta, la fedeltà e l'attaccamento dimostrati, una gratifica, una volta tanto, pari a due mensilità della retribuzione.

Detta gratifica non rientra nel computo del trattamento di liquidazione.

Art. 30.

ABITI DA LAVORO

Il Consorzio fornirà ogni anno agli operai una tuta da lavoro.

Art. 31.

CERTIFICATO DI LAVORO

Cessato il rapporto di lavoro, il Consorzio, a richiesta dell'interessato, ha l'obbligo di rilasciare allo stesso un certificato contenente l'indicazione delle mansioni esplicate e del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nel Consorzio stesso.

Art. 32.

REGOLAMENTI INTERNI

Oltre che alle disposizioni del presente contratto il dipendente deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dal Consorzio, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al dipendente dal contratto stesso.

Art. 33.

ATTIVITÀ AUTONOME

Agli operai addetti ad attività autonome esercitate direttamente dai Consorzi (fabbriche di concimi e di mangimi, enopoli, frigoriferi, stabilimenti di lavorazione dei prodotti del suolo, ecc.) si applica il presente contratto con esclusione delle norme e condizioni riguardanti:

tabelle salariali (compresi i correttivi di classe) e indennità di contingenza;

aumenti periodici;

mensilità aggiuntive;

indennità di famiglia;

trattamento di licenziamento e di dimissioni (preavviso e indennità di anzianità).

Le norme e le condizioni sopraindicate saranno sostituite da quelle, disciplinanti i corrispondenti istituti, contenute nei contratti collettivi vigenti in loco nelle aziende delle categorie merceologiche similari.

Negli accordi integrativi o in successivi accordi tra le parti stipulanti potranno essere stabilite deroghe alla predetta disciplina che consentano l'applicazione integrale o del presente contratto o dei contratti collettivi di lavoro valevoli per le categorie merceologiche similari.

Art 34.

APPRENDISTATO

La disciplina normativa ed economica dell'apprendistato sarà fissata con successivo contratto.

Art. 35.

COMMISSIONI INTERNE - LICENZIAMENTI

Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni Interne e la disciplina dei licenziamenti valgono le norme di cui agli appositi accordi.

Art. 36.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il trattamento economico individuale — nei suoi singoli elementi — già goduto di fatto, fatti salvi i riassorbimenti contrattualmente previsti, viene conservato in cifra alla persona.

Le disposizioni del presente contratto sia nell'ambito di ogni regolamentazione, come nel loro insieme, sono correlative ed inscindibili tra loro e costituiscono un trattamento complessivo non cumulabile nè in tutto nè in parte con alcun altro trattamento collettivo. Il presente contratto uniforma, infatti, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effetto di concordati, di regolamenti, di contratti collettivi e di consuetudini generali o locali, nonchè i trattamenti di fatto collettivi, talchè dette norme o trattamenti non possono essere invocati od applicati per regolare il rapporto tra Consorzio e ciascuno dei suoi dipendenti.

Le norme di cui al precedente comma non riguardano l'accordo per il riassorbimento dei terzi elementi del 13 marzo 1956 e il contratto istitutivo delle Casse di Previdenza, con l'annesso Regolamento, stipulato il 23 novembre 1957 e modificato con accordo del 30 luglio 1958.

Art. 37.

NORME TRANSITORIE

1) Le riduzioni percentuali degli stipendi e dei salari base, nonchè degli aumenti periodici e dei relativi massimali, previste negli accordi integrativi del contratto di lavoro 13 marzo 1956 per il personale che non presta servizio nel capoluogo di provincia, rimangono confermate, salvo diversa determinazione negli accordi integrativi del presente contratto.

2) Gli assegni alla persona in atto al 31 dicembre 1958, purchè non derivanti da accordi collettivi, potranno essere assorbiti, fino alla concorrenza, dagli aumenti retributivi disposti con il presente contratto.

3) Per i dipendenti che, per effetto di precedenti contratti, in caso di passaggio a categoria superiore avvenuto successivamente al 31 dicembre 1953, abbiano avuto decurtato il montante degli aumenti periodici, il riconteggio di cui alla lettera *a*) del quinto comma dell'art. 18 del presente contratto sarà effettuato, per l'aumento periodico maturato il 31 dicembre 1953 o riconosciuto pro-rata a tale data, applicando la stessa riduzione percentuale a suo tempo apportata al montante scatti, il quale, per la quota relativa alla precedente anzianità rimane invariato.

4) In relazione a quanto stabilito dall'art. 33 del presente contratto, fino a quando non siano stati stipulati gli accordi integrativi del medesimo, rimangono in vigore, per il personale operaio delle attività autonome le regolamentazioni già in atto.

Art. 38.

ACCORDI INTEGRATIVI

Il Comitato Nazionale Sindacale dei C.A.P., con l'intervento dei rappresentanti del Consorzio interessato, e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori, assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari,

nella sede del Comitato stesso, stipuleranno per ciascun Consorzio l'accordo integrativo del presente contratto per:

1) riportare la tabella stipendiale e salariale risultante dall'incasellamento previsto al primo comma dell'art. 17 del presente contratto, completandola con la indicazione delle qualifiche e, eventualmente, con la interpolazione di gradi tra quelli estremi A e B di ciascuna categoria, o con l'aggiunta di gradi inferiori, fermi restando quelli attualmente esistenti;

2) stabilire eventualmente le percentuali di riduzione degli stipendi e dei salari per il personale che presta servizio fuori dei capoluoghi di provincia e le conseguenti riduzioni dell'importo degli aumenti periodici e dei relativi massimali;

3) fissare le indennità di cassa e, eventualmente, le indennità di magazzino;

4) determinare, ove si ritenga opportuno, diarie fisse per le trasferte e, per gli autisti, eventuali indennità chilometriche, in relazione a quanto disposto dall'art. 14 del presente contratto;

5) convenire, eventualmente, le deroghe di cui all'art. 33 del presente contratto.

Art. 39.

DECORRENZA APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1959 e si applica esclusivamente al personale in costanza di rapporto alla data di stipulazione, o assunto successivamente. Esso scadrà il 30 settembre 1960. Qualora una delle due parti stipulanti non dia disdetta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza, la validità del contratto sarà prorogata di un anno, e così di anno in anno.

TABELLA N. 1

STIPENDI E SALARI BASE PER IL PERSONALE MASCHILE DI ETÀ SUPERIORE AI 20 ANNI

ZONE	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA		4ª CATEGORIA		5ª CATEGORIA	6ª CATEGORIA	7ª CATEGORIA
	A	B	A	B	A	B	A	B			
ZONA I:											
Situazione extra: Milano	79.790	72.635	59.265	54.895	46.170	42.925	42.005	40.745	43.640	40.435	38.825
Como, Firenze, Genova, Roma, Torino, Varese	79.090	71.935	58.565	54.195	45.460	42.225	41.305	40.045	42.940	39.725	38.125
ZONA II:											
Aosta, Cremona, Massa Carrara, Pavia, Pisa, Sondrio	78.640	71.485	58.115	53.745	45.010	41.775	40.855	39.595	42.490	39.285	37.675
ZONA III:											
Bolzano, Imperia, Livorno, Novara, Verona	77.920	70.765	57.395	53.025	44.300	41.055	40.145	38.875	41.780	38.565	36.965
ZONA IV:											
Bergamo, Brescia, Gorizia, Mantova, Savona, Venezia, Trieste	77.400	70.245	56.875	52.505	43.780	40.535	39.625	38.355	41.260	38.045	36.445
ZONA V:											
Belluno, La Spezia, Padova, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli, Vicenza	76.990	69.835	56.465	52.095	43.360	40.125	39.205	37.945	40.840	37.625	36.025
ZONA VI:											
Alessandria, Bologna, Ferrara, Forlì, Grosseto, Lucca, Modena, Pistoia, Rovigo, Udine	75.990	68.835	55.455	51.085	42.360	39.125	38.205	36.945	39.840	36.625	35.025
ZONA VII:											
Arezzo, Asti, Napoli, Siena, Treviso	75.450	68.295	54.925	50.555	41.830	38.585	37.675	36.405	39.310	36.095	34.495
ZONA VIII:											
Situazione extra: Cuneo	74.590	67.435	54.065	49.695	40.970	37.725	36.805	35.545	38.440	35.235	33.625
Situazione extra: Ancona	73.125	65.970	53.285	48.915	40.690	37.690	36.805	35.535	38.290	35.225	33.765
Ascoli Piceno, Bari, Palermo, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto	72.625	65.470	52.785	48.415	40.200	37.190	36.305	35.045	37.800	34.725	33.265
ZONA IX:											
Frosinone, Lecce, Macerata, Pesaro, Rieti, Terni, Viterbo	72.245	65.090	52.405	48.035	39.810	36.800	35.915	34.655	37.410	34.345	32.885
ZONA X:											
Avellino, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Messina	71.465	64.310	51.625	47.255	39.030	36.020	35.135	33.875	36.630	33.565	32.105
ZONA XI:											
Benevento, Catanzaro, Foggia, L'Aquila, Matera, Nuoro, Potenza, Sassari, Siracusa, Teramo.	70.945	63.790	51.105	46.735	38.510	35.500	34.615	33.355	36.110	33.045	31.585
ZONA XII:											
Agrigento, Brindisi, Latina, Ragusa, Trapani	70.355	63.200	50.515	46.145	37.930	34.920	34.035	32.765	35.530	32.455	30.995
ZONA XIII:											
Situazione extra: Reggio Calabria	69.065	61.910	49.235	44.865	36.640	33.630	32.745	31.485	34.240	31.165	29.715
Caltanissetta, Enna	68.805	61.650	48.965	44.595	36.370	33.360	32.475	31.215	33.970	30.905	29.445

TABELLA N. 2

STIPENDI E SALARI BASE PER IL PERSONALE FEMMINILE DI ETÀ SUPERIORE AI 20 ANNI

ZONE	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA		4ª CATEGORIA		6ª CATEGORIA	7ª CATEGORIA
	A	B	A	B	A	B	A	B		
ZONA I:										
Situazione extra: Milano	79.790	72.635	55.565	51.195	42.820	39.735	38.710	37.450	34.895	33.530
Como, Firenze, Genova, Roma, Torino, Varese	79.090	71.935	54.955	50.585	42.210	39.125	38.100	36.840	34.285	32,920
ZONA II:										
Aosta, Cremona, Massa Carrara Pavia, Pisa, Sondrio	78.640	71.485	54.565	50.195	41.820	38.735	37.710	36.450	33.895	32.530
ZONA III:										
Bolzano, Imperia, Livorno, Novara, Verona	77.920	70.765	53.945	49.575	41.190	38.105	37.090	35.820	33.275	31.910
ZONA IV:										
Bergamo, Brescia, Gorizia, Mantova, Savona, Venezia, Trieste	77.400	70.245	53.485	49.115	40.740	37.655	36.640	35.370	32.825	31.460
ZONA V:										
Belluno, La Spezia, Padova, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli, Vicenza	76.990	69.835	53.125	48.755	40.380	37.295	36.270	35.010	32.455	31.090
ZONA VI:										
Alessandria, Bologna, Ferrara, Forlì, Grosseto, Lucca, Modena, Pistoia, Rovigo, Udine	75.990	68.835	52.255	47.885	39.510	36.425	35.400	34.140	31.585	30.220
ZONA VII:										
Arezzo, Asti, Napoli, Siena, Treviso	75.450	68.295	51.795	47.425	39.050	35.955	34.940	33.680	31.125	29.760
ZONA VIII:										
Situazione extra: Cuneo	74.590	67.435	51.045	46.675	38.290	35.205	34.190	32.920	30.375	29.010
Situazione extra: Ancona	73.125	65.970	50.370	46.000	38.080	35.205	34.215	32.945	30.400	29.175
Ascoli Piceno, Bari, Palermo, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto	72.625	65.470	49.940	45.570	37.650	34.765	33.785	32.515	29.960	28.745
ZONA IX:										
Frosinone, Lecce, Macerata, Pesaro, Rieti, Terni, Viterbo	72.245	65.090	49.600	45.230	37.310	34.435	33.445	32.185	29.630	28.405
ZONA X:										
Avellino, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Messina	71.465	64.310	48.920	44.550	36.640	33.755	32.765	31.505	28.950	27.725
ZONA XI:										
Benevento, Catanzaro, Foggia, L'Aquila, Matera, Nuoro, Potenza, Sassari, Siracusa, Teramo.	70.945	63.790	48.470	44.100	36.180	33.305	32.315	31.045	28.500	27.275
ZONA XII:										
Agrigento, Brindisi, Latina, Ragusa, Trapani	70.355	63.200	47.960	43.590	35.670	32.795	31.805	30.545	27.990	26.765
ZONA XIII:										
Situazione extra: Reggio Calabria	69.065	61.910	46.840	42.470	34.550	31.675	30.685	29.425	26.870	25.645
Caltanissetta, Enna	68.805	61.650	46.610	42.240	34.320	31.445	30.455	29.185	26.640	25.415

TABELLA N. 3

CLASSI DI APPARTENENZA DEI CONSORZI E CORRETTIVI PER LE CLASSI SUPERIORI ALLA PRIMA

CLASSI DI APPARTENENZA DEI CONSORZI	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA		4ª CATEGORIA		5ª CATEGORIA	6ª CATEGORIA		7ª CATEGORIA	
	A	B	A	B	A	B	A	B		Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª *Classe*:													
Belluno, Benevento, Caltanissetta, Frosinone, Genova-La Spezia-Savona, Gorizia, Imperia, L'Aquila, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Messina, Napoli, Nuoro, Pistoia, Rieti, Sondrio, Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2ª *Classe*:													
Agrigento, Aosta, Avellino, Bolzano, Brindisi, Caserta, Chieti, Cosenza, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trieste	3.580	2.645	1.650	1.290	1.070	590	400	370	925	375	345	370	340
3ª *Classe*:													
Arezzo, Asti, Campobasso, Catanzaro, Enna, Matera, Palermo, Potenza, Sassari, Taranto, Trapani, Varese	7.525	5.635	3.935	2.905	2.250	2.085	1.820	1.475	2.300	1.825	1.630	1.400	1.320
4ª *Classe*:													
Cagliari, Catania, Como, Latina, Lecce, Macerata, Pesaro, Rovigo, Teramo, Treviso, Venezia	10.260	7.455	5.315	4.000	3.035	2.280	2.070	1.990	3.055	2.460	2.185	1.985	1.775
5ª *Classe*:													
Alessandria, Ascoli Piceno, Bari, Firenze, Padova, Udine, Verona, Vicenza	12.355	9.310	6.375	5.050	3.815	3.055	2.605	2.525	3.585	3.090	2.735	2.505	2.235
6ª *Classe*:													
Ancona, Bergamo, Bologna, Cremona, Cuneo, Foggia, Forlì, Grosseto, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Perugia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Siena, Torino, Vercelli, Viterbo	16.520	11.770	7.985	6.180	4.720	3.950	3.610	3.275	4.245	3.750	3.310	3.045	2.70
7ª *Classe*:													
Brescia, Ferrara, Milano, Novara, Piacenza	20.700	12.445	8.985	6.880	5.605	4.820	4.695	4.205	4.990	4.585	4.050	3.640	3.23

TABELLA N. 4

AUMENTI PERIODICI PER IL PERSONALE DI ETÀ SUPERIORE AI 20 ANNI

CLASSE	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA		4ª CATEGORIA		5ª CATEGORIA	6ª CATEGORIA		7ª CATEGORIA	
	A	B	A	B	A	B	A	B		Uomini	Donne	Uomini	Donne
ª	3.985	3.435	2.990	2.540	2.070	1.870	1.755	1.625	1.170	1.020	865	970	825
ª	4.115	3.570	3.090	2.610	2.130	1.870	1.755	1.625	1.195	1.020	865	970	825
ª	4.320	3.705	3.220	2.665	2.175	1.955	1.800	1.660	1.235	1.070	910	1.005	855
ª	4.530	3.845	3.345	2.780	2.245	1.955	1.840	1.700	1.280	1.100	935	1.025	870
5ª	4.665	3.985	3.445	2.880	2.320	2.030	1.885	1.745	1.310	1.140	970	1.050	895
6ª	4.940	4.105	3.560	2.950	2.395	2.105	1.980	1.810	1.335	1.175	1.000	1.090	925
7ª	5.215	4.105	3.630	2.990	2.465	2.175	2.060	1.885	1.370	1.210	1.030	1.095	930

TABELLA N. 5

MASSIMALI DEGLI AUMENTI PERIODICI

CLASSE	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA		4ª CATEGORIA		5ª CATEGORIA	6ª CATEGORIA		7ª CATEGORIA	
	A	B	A	B	A	B	A	B		Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª	45.980	39.640	29.600	25.100	17.990	16.230	11.300	10.410	5.830	5.080	4.320	4.860	4.130
2ª	47.570	41.230	30.580	25.800	18.500	16.230	11.300	10.410	5.960	5.080	4.320	4.860	4.130
3ª	49.960	42.820	31.850	26.360	18.880	16.990	11.560	10.670	6.180	5.340	4.540	4.990	4.240
4ª	52.330	44.400	33.130	27.490	19.500	16.990	11.820	10.940	6.400	5.520	4.690	5.130	4.360
5ª	53.920	45.980	34.110	28.470	20.130	17.620	12.090	11.210	6.530	5.690	4.840	5.250	4.470
6ª	57.090	47.430	35.240	29.170	20.760	18.250	12.700	11.650	6.670	5.870	4.990	5.390	4.580
7ª	60.260	47.430	35.940	29.600	21.380	18.880	13.240	12.095	6.840	6.050	5.140	5.470	4.650

TABELLA N. 6

IMPORTO IN LIRE GIORNALIERE DELLE VARIAZIONI DELLA CONTINGENZA PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA DA VALERE PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI

CATEGORIE E GRADI	Gruppo territoriale « A »		Gruppo territoriale « B »	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
I categoria (per tutti i gradi)				
superiori ai 21 anni	34,23	34,23	29,44	29,44
II categoria (per tutti i gradi)				
superiori ai 21 anni	25,80	22,44	22,19	19,30
inferiori ai 21 anni	22,38	19,30	19,25	16,60
III categoria (grado A)				
superiori ai 21 anni	19,20	16,71	16,51	14,37
20-21 anni	18,45	15,76	15,86	13,54
19-20 anni	17,72	14,18	15,23	12,19
18-19 anni	16,27	13,11	13,99	11,27
17-18 anni	14,01	12,03	12,05	10,35
16-17 anni	12,98	11,18	11,16	9,61
inferiori ai 16 anni	10,71	9,97	9,21	8,58
III categoria (per tutti gli altri gradi)				
superiori ai 21 anni	16,27	14,16	13,99	12,17
20-21 anni	15,54	13,52	13,36	11,62
19-20 anni	15,09	12,68	12,97	10,89
18-19 anni	14,13	11,19	12,15	9,62
17-18 anni	11,94	10,20	10,27	8,77
16-17 anni	11,24	9,68	9,66	8,32
inferiori ai 16 anni	8,95	8,47	7,70	7,28
IV categoria (per tutti i gradi)				
superiori ai 20 anni	16,10	13,69	13,85	11,77
18-20 anni	15,63	11,47	13,44	9,86
16-18 anni	13,73	10,80	11,81	9,29
inferiori ai 16 anni	11,35	9,55	9,76	8,21
V categoria (operai specializzati)				
superiori ai 20 anni	17,93	—	15,42	—
18-20 anni	17,43	—	14,99	—
16-18 anni	15,43	—	13,27	—
VI categoria (operai qualificati)				
superiori ai 20 anni	16,10	13,69	13,85	11,77
18-20 anni	15,63	11,47	13,44	9,86
16-18 anni	13,73	10,80	11,81	9,29
inferiori ai 16 anni	11,35	9,55	9,76	8,21
VII categoria (operai comuni)				
superiori ai 20 anni	14,30	12,15	12,30	10,45
18-20 anni	13,36	10,24	11,49	8,81
16-18 anni	10,55	9,13	9,08	7,85
inferiori ai 16 anni	7,34	7,30	6,31	6,27

Il gruppo territoriale A comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, (compresa Trieste), Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e provincie di Roma, Napoli e Palermo.

Il gruppo territoriale B comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi e Molise, Campania (esclusa la provincia di Napoli), Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo), Sardegna.

ALLEGATO I

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 16 FEBBRAIO 1952 PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

(Vedasi art. 18 c. c. n. l. 27 febbraio 1959)

Omissis

Art. 17

AUMENTI PERIODICI

I dipendenti, a seconda della categoria di appartenenza, hanno diritto ad aumenti periodici fino al raggiungimento dei seguenti limiti percentuali, riferiti alle rispettive basi stipendiali e salariali: 90% per la 1ª categoria; 80% per la 2ª categoria; 70% per la 3ª categoria; 50% per la 4ª categoria; 25% per le categorie 5ª, 6ª e 7ª.

Entro i predetti limiti gli aumenti saranno:

a) per gli appartenenti alle prime quattro categorie, del 7,50 per cento delle basi stipendiali, per ogni biennio di anzianità maturato a decorrere dal 1° gennaio 1952;

b) per gli appartenenti alle categorie 5ª, 6ª e 7ª del 5% delle basi salariali, per ogni quinquennio maturato a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Le predette percentuali, se per legge o per accordo generale fossero trasferite a base quote dell'indennità di contingenza, continueranno ad essere applicate sulle basi stipendiali e salariali stabilite in applicazione del presente contratto, salvo revisione consensuale delle parti.

Gli aumenti periodici, maturati o riconosciuti al 31 dicembre 1951, saranno conservati in cifra e verranno computati agli effetti del raggiungimento dei limiti previsti nel primo comma del presente articolo.

Omissis

ALLEGATO II

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 13 FEBBRAIO 1954 PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

(Vedasi art. 18 c. c. n. l. 27 febbraio 1959)

Omissis

Art. 18.

AUMENTI PERIODICI

Omissis

L'importo degli aumenti periodici maturati o riconosciuti pro-rata al 31 dicembre 1951, e conservato in cifra a norma del quarto comma dell'art. 17 del contratto di lavoro del 16 febbraio 1952, verrà maggiorato del 25%, semprechè con detta maggiorazione e con l'aumento periodico maturato al 31 dicembre 1953 non si vengano a superare i rispettivi massimali. In tali casi la maggiorazione sarà contenuta in modo che complessivamente non vengano superati i massimali suddetti.

Omissis

Visti il contratto, le tabelle da 1 a 6 e gli allegati I e II che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 FEBBRAIO 1959 PER I LICENZIAMENTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Il 27 febbraio 1959, in Roma;

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Presidente gr. ufficiale *Antonio Aghemo* e dai membri: avv. *Renato Codicè*, dott. *Giacomo Ferrari*, dott. *Angelo Ghioldi*, rag. *Luciano Mezzano*, avv. *Antonio Misasi*, dott. *Umberto Paternostro*, ing. *Antonio Sguotti*, dott. *Giacomo Sinigallia*, sig. *Giuseppe Spadaro Jacono*, dott. *Federico Tornar*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEI CONSORZI AGRARI, rappresentato dal suo segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dai vice segretari sigg. *Silvio Mezzetta e Alfonso Cirignano*, assistiti dal consulente legale avvocato *Roberto Maffioletti;*

hanno convenuto il presente accordo per la disciplina dei licenziamenti del personale dipendente dai Consorzi Agrari.

LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE

Art. 1.

Nei casi in cui la Direzione del Consorzio dovesse ravvisare la necessità di attuare una riduzione del numero dei propri dipendenti, per diminuzione dell'attività del Consorzio stesso, ne informerà il Sindacato Provinciale dei Lavoratori comunicandogli i motivi del divisato provvedimento, la data di attuazione del medesimo e il numero dei dipendenti da licenziare.

Art. 2.

Il Sindacato Provinciale dei Lavoratori, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Consorzio, potrà chiedere un incontro allo scopo di esaminare, con spirito di mutua comprensione, i motivi del licenziamento e le possibilità concrete ed attuali di evitarlo, in tutto o in parte, senza costituire un carico improduttivo per l'azienda.

Se l'incontro non viene richiesto nei predetti cinque giorni, i provvedimenti hanno senz'altro corso; qualora il Sindacato di cui sopra chieda l'incontro, esso dovrà aver luogo non più tardi dei successivi cinque giorni.

Qualora si raggiunga un accordo tra Sindacato e Consorzio sul numero dei licenziamenti, i provvedimenti avranno corso conformemente all'accordo stesso.

La procedura di cui sopra deve essere tassativamente esaurita entro il termine complessivo di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione al Sindacato, intendendosi che il Consorzio sospenderà l'attuazione dei provvedimenti predisposti sino allo scadere di tale termine o fino alla comune constatazione dell'impossibilità di accordo che sia intervenuta entro detto termine.

Il Consorzio, tanto in caso di accordo come in caso di insuccesso della procedura conciliativa, terrà conto, nella identificazione dei lavoratori da licenziarsi, dei seguenti criteri in concorso tra di loro:

1) esigenze tecniche e di rendimento;
2) anzianità;
3) carichi di famiglia;
4) situazione economica.

Art. 3.

Le norme di cui al presente accordo non si applicano in caso di cessazione di rapporti per scadenza di contratto a termine o per fine lavoro occasionale, saltuario o stagionale.

Art. 4.

La procedura di cui sopra ha carattere conciliativo e una volta esauritasi non comporta alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Art. 5.

Nel caso di licenziamento di un dipendente per motivi che non siano già contrattualmente disciplinati, il Consorzio darà comunicazione del licenziamento stesso, con una succinta esposizione dei motivi, al Sindacato Provinciale dei Lavoratori aderenti al Sindacato Nazionale stipulante il presente contratto, contemporaneamente alla notifica del provvedimento all'interessato.

Art. 6.

Il Sindacato Provinciale dei Lavoratori, ove dovesse ritenere che i motivi non siano tali da giustificare il licenziamento, potrà, a richiesta dell'interessato, entro cinque giorni dalla comunicazione del Consorzio, chiedere che la questione sia rimessa all'esame di una Commissione formata da un rappresentante del predetto Sindacato e da uno del Consorzio, Commissione che dovrà comunque esaurire il proprio compito nel termine massimo dei successivi cinque giorni.

Qualora la Commissione dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti addebitati al dipendente o che i motivi non siano tali da giustificare il licenziamento, potrà attribuire all'interessato, in aggiunta alla liquidazione, una somma non superiore, al massimo, all'importo di sette mensilità di retribuzione, semprechè il Consorzio non intenda ripristinare il rapporto.

Art. 7.

Ove i membri della Commissione locale non raggiungano l'accordo, la soluzione della questione potrà essere rimessa dal sindacato Provinciale dei Lavoratori, entro i cinque giorni successivi all'esaurimento della procedura di cui al precedente articolo, ad una Commissione di seconda istanza formata da un rappresentante del Comitato Nazionale Sindacale dei C.A.P. e da un rappresentante del Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari che nelle proprie decisioni dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo precedente.

La Commissione di seconda istanza — che può senz'altro respingere i ricorsi da essa non ritenuti adeguatamente giustificati — dovrà esaurire il proprio compito senza obbligo di formalità procedurali, entro dieci giorni dalla richiesta del suo intervento. I due membri della Commissione di seconda istanza, a loro insindacabile giudizio, potranno procedere, concordemente, alla nomina di un terzo membro.

Analogamente potranno, se d'accordo, prorogare il termine per la decisione qualora ritenessero necessario esperire opportune indagini. Tale protrazione non potrà comunque andare al di là di due mesi dalla data di richiesta dell'intervento della Commissione di 2ª istanza.

Art. 8.

Nei licenziamenti senza preavviso nè indennità, previsti dall'apposito articolo del contratto nazionale di lavoro, il Consorzio darà soltanto comunicazione al Sindacato Provinciale dei Lavoratori del provvedimento adottato, illustrandone i motivi.

Art. 9.

Il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1959 e scadrà il 30 settembre 1960. Qualora una delle due parti non dia disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza, la validità dell'accordo stesso sarà prorogata di un anno, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 1959 PER I DIRIGENTI DAI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Il 10 settembre 1959 in Roma,

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI, nelle persone del suo presidente *gr. uff. Antonio Aghemo*, e dei suoi membri: *avv. Renato Codicè, dott. Giacomo Ferrari, dott. Angelo Ghioldi, avv. Antonio Misasi, rag. Luciano Mezzano, dott. Umberto Paternostro, dott. Giacomo Sinigallia, sig. Giuseppe Spadaro Jacono, ing. Antonio Sguotti, dott. Federico Tornar*

e

il SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI CONSORZI AGRARI, nelle persone del suo segretario generale *dott.* ANDREA SALVIGNI e dei componenti la Commissione Contrattuale *dott. Sergio Lucchi* e *rag. Giacomo Zermani*; hanno stipulato il presente contratto di lavoro da valare per tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE

I dirigenti dei Consorzi agrari costituiscono una unica categoria comprendente i direttori ed i vice direttori.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei dirigenti dovrà essere effettuata in conformità delle disposizioni di legge che disciplinano o disciplineranno l'ordinamento dei Consorzi agrari. Detta assunzione, che normalmente è a tempo indeterminato, può essere fatta, per atto scritto, anche con prefissione di termine, ai sensi dell'art. 2097 del Codice civile. In caso di protrazione del rapporto al di là del termine, senza che prima della scadenza di esso si sia provveduto a rinnovo scritto, il nuov rapporto conseguentemente instaurato si intenderà a tempo indeterminato.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il dirigente di nuova assunzione può essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a mesi sei, periodo che deve risultare dalla lettera di assunzione. Trascorso tale periodo reguito da conferma espressa o tacita, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, dall'inizio di esso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto può aver luogo in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità, ma col solo pagamento della retribuzione per il servizio effettivamente prestato. A seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina, la retribuzione in corso sarà conteggiata fino alla metà o alla fine del mese.

I dirigenti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, non sono assoggettabili a periodi di prova.

Art. 4.

SERVIZIO MILITARE

Nel caso di richiamo alle armi il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento di legge.

Il tempo trascorso in servizio militare per richiamo alle armi non interrompe l'anzianità presso il Consorzio. Il dirigente, finito il periodo di richiamo, deve mettersi a disposizione del Consorzio, per riprendere servizio, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di inosservanza di tale obbligo, il contratto s'intenderà risolto e il dirigente avrà diritto al trattamento previsto dall'art. 14 del presente contratto.

Art. 5.

FERIE

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 28 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione.

Qualora particolari esigenze aziendali, riconosciute dall'amministrazione del Consorzio, non consentano al dirigente di usufruire in tutto o in parte del proprio periodo annuale di ferie, sarà corrisposto al dirigente stesso il compenso sostitutivo che dovrà essere richiesto dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale compenso sarà formato da un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giorno di ferie non godute.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestati.

Art. 6.

MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia che comporti per il dirigente la necessità di assentarsi dal servizio, il Consorzio è tenuto alla conservazione del posto con decorrenza della

retribuzione sino a 12 mesi consecutivi o complessivi, quando più periodi di assenza per malattia si siano succeduti con intervalli singolarmente non superiori ad un mese. Qualora la malattia prosegue oltre il predetto termine, il Consorzio potrà protrarre la conservazione del posto corrispondendo al dirigente la metà della retribuzione per un periodo massimo di altri 12 mesi. Per ogni malattia sono comunque garantiti il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico previsti dalla legge.

Lo stesso trattamento di cui sopra compete in caso di infortunio che comporti la necessità di assentarsi dal servizio.

Il Consorzio ha la facoltà di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia del dirigente e la sua effettiva impossibilità di prestare servizio.

Per l'assistenza in caso di malattia od infortunio le parti si impegnano, entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, a regolare, con apposito accordo, compiutamente la materia. In attesa che sia resa operativa la predetta assistenza, nei casi di malattia di durata superiore ad un mese, ed in caso di infortunio che comporti invalidità temporanea, riconosciuti dal medico di fiducia del Consorzio, sarà corrisposto un concorso pari al 20% della retribuzione prevista dall'art. 8. In caso di ricovero in clinica o di intervento chirurgico il Consorzio concorrerà con un contributo pari al 30% delle relative spese.

I trattamenti di cui sopra non competono durante il periodo di prova, e al di là del termine prestabilito per gli assunti a tempo determinato, o per coloro che si ammalino durante il periodo di preavviso trascorso in servizio.

Il dirigente sarà assicurato contro gli infortuni che comportino invalidità permanente, parziale o totale, o morte, in base alla retribuzione lorda mensile percepita, incrementata dai ratei della 13ª e 14ª mensilità. Gli indennizzi sono determinati come segue:

a) invalidità permanente: sei annualità del compenso per quella totale e proporzionale riduzione per le varie parziali, secondo le tabelle in vigore alla data dell'infortunio, con le eventuali limitazioni imposte dalla Compagnia assicuratrice;

b) morte: cinque annualità del compenso, con le eventuali limitazioni imposte dalla Compagnia assicuratrice.

Qualora all'infortunio sia connessa responsabilità civile del Consorzio, i predetti massimali si intendono raddoppiati, fatte salve le limitazioni previste dalla Compagnia assicuratrice.

Con la copertura dei rischi fissata dal presente articolo, il Consorzio è scaricato da ogni responsabilità derivante da infortuni, rinunziando a favore dell'infortunato, o degli aventi causa, alle eventuali azioni consentite.

Art. 7.

TRASFERTE

Al dirigente fuori sede per servizio compete il rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio e delle altre eventuali strettamente connesse all'espletamento dell'incarico.

Quando il dirigente pernotta fuori sede avrà diritto a lire mille giornaliere quale forfait per eventuali spese varie.

Il Consorzio potrà stabilire diarie fisse quando lo riterrà opportuno, determinandone la misura con i propri dirigenti.

Art. 8.

RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile al lordo di R. M. e di tutte le altre trattenute fissate per legge e per contratto di lavoro, non potrà essere inferiore a:

1) L. 200.000 (duecentomila) per i direttori:

2) L. 130.000 (centotrentamila) per i vice direttori.

Art. 9.

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ GRATIFICA ANNUALE

Il 15 dicembre di ogni anno, per la ricorrenza natalizia, il Consorzio corrisponderà al dirigente una tredicesima mensilità della retribuzione complessiva nella misura dovuta per il mese di dicembre dello stesso anno come retribuzione normale. Oltre a detta mensilità, in occasione della Pasqua o del Ferragosto dell'anno successivo, ne sarà corrisposta un'altra della stessa misura.

Alla chiusura del bilancio annuale al dirigente verrà corrisposta una gratifica la cui entità sarà stabilita dall'amministrazione del Consorzio in rapporto alla particolare attività svolta dal dirigente nel corso dell'esercizio per l'incremento e il potenziamento del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità cooperativistiche.

Art. 10.

ALLOGGIO

Al dirigente compete un adeguato alloggio fornito gratuitamente dal Consorzio. Qualora il Consorzio non disponga di alloggio di sua proprietà o, disponendone, ritenga preferibile assegnare al dirigente alloggio di terzi, stipulerà in proprio il contratto di locazione.

In caso di risoluzione del rapporto il dirigente deve provvedere a lasciare libero da cose e da persone l'alloggio assegnato nel termine massimo di trenta giorni dalla data della effettiva risoluzione.

Art. 11

PREVIDENZA

Il dirigente ha diritto ad un trattamento previdenziale realizzato mediante contribuzioni mensili del 7% a carico del Consorzio e del 5% a carico del dirigente, da computare sulla retribuzione mensile lorda effettivamente percepita e sulla 13ª mensilità.

Le predette contribuzioni saranno accantonate presso il Consorzio in apposito conto intestato al dirigente e sui relativi importi verrà conteggiato l'interesse annuo del 5,50% al netto di gravami fiscali. Detti interessi saranno capitalizzati alla fine di ogni anno.

Il trattamento di previdenza di cui sopra è sostitutivo di quello previsto dall'Accordo nazionale per i dirigenti di aziende commerciali stipulato il 25 giugno 1942, e modificato dall'accordo nazionale del 25 maggio 1953.

Per i dirigenti a favore dei quali fossero tuttora effettuati versamenti alla Cassa nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende commerciali, istituita in forza dei citati accordi, il trattamento previsto dal presente articolo diventerà operativo solo nei casi che si cessasse l'effettuazione dei versamenti stessi, con decorrenza dalla data di cessazione.

Le contribuzioni dovute dal dirigente ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modifiche, saranno mensilmente trattenute dal Consorzio sul suo trattamento retributivo.

Art. 12.

PREAVVISO

Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso.

Qualora la risoluzione, non ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, avvenga per iniziativa del Consorzio, saranno osservati i seguenti termini:

a) cinque mesi di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio nella categoria non superiore ai due anni;

b) un ulteriore mezzo mese per ogni anno successivo di anzianità nella categoria, con un massimo di altri sette mesi.

Di conseguenza il periodo complessivo di preavviso non potrà comunque essere superiore a dodici mesi.

Qualora la risoluzione avvenga per iniziativa del dirigente i periodi di cui sopra saranno ridotti alla metà.

La parte che risolve il contratto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione che il dirigente avrebbe percepito se avesse trascorso in servizio il periodo di preavviso, sulla base di quella vigente all'atto della cessazione del rapporto. La retribuzione, a tale effetto, è costituita dagli stessi elementi presi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità di cui all'articolo successivo.

Il periodo di preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Quando il dirigente passa da un Consorzio all'altro, senza soluzione di continuità, quello di provenienza non è tenuto a dare il preavviso, nè la corrispondente indennità, in quanto in tal caso viene posta in essere una risoluzione consensuale del rapporto. Peraltro il Consorzio che assume deve riconoscere, agli effetti del preavviso, l'anzianità che il Consorzio di provenienza avrebbe dovuto considerare alla data di risoluzione del rapporto.

Quando il preavviso viene sostituito, per iniziativa del Consorzio, dalla corrispondente indennità, il periodo relativo verrà calcolato ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze del dirigente subentrante.

Art. 13.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, non derivante da licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o da dimissioni volontarie, sarà corrisposta un'indennità di anzianità determinata come segue:

a) per i primi dieci anni di anzianità di servizio, indipendentemente dalla qualifica: una mensilità della retribuzione per ogni anno;

b) per ciascuno dei successivi cinque anni di anzianità di servizio, indipendentemente dalla qualifica: una mensilità e un quarto della retribuzione;

c) per ciascuno degli anni di anzianità di servizio successivi al quindicesimo, indipendentemente dalla qualifica: una mensilità e mezza della retribuzione.

Qualora il dirigente abbia prestato servizio con tale qualifica per almeno dieci anni, l'indennità di cui sopra sarà determinata come segue:

a) per i primi dieci anni di anzianità di servizio, indipendentemente dalla qualifica: una mensilità di retribuzione per ogni anno;

b) per ciascuno dei successivi dieci anni di anzianità di servizio, indipendentemente dalla qualifica: una mensilità e mezza della retribuzione;

c) per ciascuno degli anni di anzianità di servizio successivi al ventesimo, indipendentemente dalla qualifica: una mensilità e tre quarti della retribuzione.

Nel computo dell'anzianità, agli effetti del presente articolo, gli anni di servizio prestato dal dirigente in qualità di impiegato, non saranno considerati quando al momento della nomina a dirigente sia intervenuta la risoluzione del rapporto con liquidazione delle relative spettanze.

Agli effetti del presente articolo la retribuzione mensile comprende i ratei della 13^a e 14^a mensilità e della gratifica dell'ultimo esercizio, nonchè il corrispettivo dell'alloggio fornito gratuitamente, mediamente valutato in L. 15.000 mensili, ed ogni altro compenso o indennità di carattere continuativo, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

In occasione della risoluzione del rapporto verrà liquidato al dirigente l'intero fondo di previdenza.

In caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, verrà liquidato soltanto l'importo del conto di previdenza costituito con i versamenti del dirigente.

Art. 14.

DIMISSIONI

Al dirigente dimissionario sarà corrisposto l'intero importo dell'indennità di anzianità di cui all'art. 1 e l'intero fondo di previdenza come corrispettivo dell facoltà del Consorzio di avvalersi della norma di cu all'art. 2125 del Codice civile, per un periodo di du anni dalla cessazione del rapporto.

Art. 15.

ANZIANITÀ CONVENZIONALE

Nel caso di risoluzione del rapporto da parte del Consorzio ai soli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, al dirigente in servizio il 21 luglio 1951, che alla data di stipulazione del presente contratto abbia già rivendicato tale concessione e presentata la relativa documentazione, saranno riconosciute, in aggiunta alle anzianità di servizio, le seguenti convenzionali:

1) mutilati e invalidi di guerra: un anno;

2) ex combattenti della guerra 1940-43: per ogni anno di servizio prestato in zona di operazioni: sei mesi. Agli effetti di tale beneficio non saranno considerate le frazioni di anno.

Le predette anzianità convenzionali — che saranno riconosciute purchè il servizio effettivo prestato nel Consorzio non sia inferiore a due anni — sono cumulabili fino al limite massimo di trentasei mesi. Nulla è dovuto a tale titolo al dirigente che abbia comunque goduto per precedenti rapporti di lavoro di concessioni del genere.

Art. 16.

PREMIO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Al dirigente che compirà, senza soluzione di continuità, venticinque anni di servizio nel complesso consortile (Federazione e Consorzi), in segno di gradimento per l'opera prestata e l'attaccamento dimostrato alla Istituzione, verrà corrisposta una particolare gratificazione pari a tre mensilità della retribuzione mensile complessiva lorda goduta alla data del compimento del venticinquesimo anno di servizio. Qualora la risoluzione del rapporto, che non sia determinata da passaggio ad altro Consorzio o da licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, intervenga dopo il compimento del ventesimo anno di servizio e prima del compimento del venticinquesimo, al dirigente saranno corrisposte due delle suddette mensilità.

La speciale gratifica prevista dal presente articolo non è computabile ad alcun effetto contrattuale.

Art. 17.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto, dalla data della sua entrata in vigore, annulla e sostituisce ogni altra precedente pattuizione collettiva e individuale, fatto salvo l'eventuale miglior trattamento retributivo goduto di fatto e quanto disposto dall'accordo nazionale del 27 ottobre 1958.

Il trattamento complessivo del dirigente deve segnare un equo distacco nei confronti di quello contrattualmente fissato per il personale impiegatizio di grado più elevato del Consorzio.

Art. 18.

DECORRENZA - DURATA - VALIDITÀ

Il presente contratto va in vigore il 1° luglio 1959 e scadrà il 30 giugno 1961. Qualora non denunciato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Il presente contratto è esclusivamente applicabile nei confronti dei dirigenti in costanza di rapporto alla data della sua stipulazione e di quelli assunti o nominati successivamente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 360.

Norme sul trattamento economico e normativo dei saldatori elettrici ed autogeni, dei verniciatori al nitrocellulosa e degli addetti alle lavorazioni del piombo, dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 21 ottobre 1947, per i saldatori elettrici ed autogeni, i verniciatori al nitrocellulosa e gli addetti alle lavorazioni del piombo, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriali Sezione Industriali Metalmeccanici e la F.I.O.M. Sezione di Napoli.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Napoli, in data 22 marzo 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della prvidenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 21 ottobre 1947, relativo ai saldatori elettrici ed autogeni, ai verniciatori al nitrocellulosa ed agli addetti alle lavorazioni del piombo della provincia di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i saldatori elettrici ed autogeni, i verniciatori al nitrocellulosa e gli addetti alle lavorazioni del piombo, dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 31. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1947 PER I SALDATORI ELETTRICI ED AUTOGENI, I VERNICIATORI AL NITROCELLULOSA E GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL PIOMBO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1947, addì 21 del mese di ottobre in Napoli

tra

la SEZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI DELLA UNIONE INDUSTRIALI della provincia di Napoli, rappresentata dal sig. Presidente ing. *Augusto Moschini,* con l'intervento dell'ing. *Chiesa,* del sig. *Racconi* e dell'ing. *Pignone,* il dott. *Masini* assistiti dal dott. *Marramao* dell'Unione Industriali della provincia di Napoli

e

la Sezione di Napoli della F.I.O.M. rappresentata dai sigg. *Carlo Rossi* e *Raffaele Signorelli,* con l'intervento dei sigg. dott. *Mario Mazuy Palladino* e *Varriale,* sono state prese in esame talune delle questioni interessanti i lavoratori appartenenti alla categoria dei verniciatori al nitrocellulosa, dei saldatori elettrici ed autogeni ed agli addetti alle lavorazioni del piombo, e sottoposti alla delegazione industriale della costituita rappresentanza dei lavoratori e dopo lunga discussione si è stabilito quanto appresso:

1) L'indennità prevista dagli accordi 24 novembre 1945 e 5 gennaio 1946 per i saldatori elettrici ed autogeni, viene fissata a decorrere dal 1° giugno 1947 nella misura di L. 2 orarie;

2) Viene resa obbligatoria a decorrere dal 27 corr. la somministrazione del latte in misura di 1/2 litro al giorno ai verniciatori al nitrocellulosa, agli addetti alle lavorazioni del piombo ed ai saldatori elettrici ed autogeni;

3) Si è d'accordo che il trattamento dei saldatori elettrici ed autogeni sarà esteso ai lavoratori non qualificati che eseguono lo stesso lavoro dei saldatori in modo continuativo e per più di 4 ore al giorno;

4) Per le calzature si concorda che saranno concessi zoccoli con tomaia di cuoio o tela a secondo delle necessità di lavorazione.

5) Per le visite mediche valgono le disposizioni contrattuali di legge.

Il rappresentante dei C.M.I. di Castellammare di Stabia eccepisce che dato i considerevoli oneri subiti dall'Azienda a seguito delle numerose trattative e dei conseguenti accordi raggiunti con i lavoratori dipendenti, gli stessi debbono ritenersi esclusi dal provvedimento di cui al presente accordo.

La F.I.O.M. dichiara di essere venuta nella determinazione di esaminare tale richiesta in separata sede.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152009) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.